Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 41

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 11 ottobre 2000 Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 luglio 2000, n. 23/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 13.2.41.2.257 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4926 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 137.054.750 per l'anno 2000 per la concessione di contributi per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli uffici privati.

pag. 7188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 luglio 2000, n. 24/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4596 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 2.737 milioni per l'anno 2000 per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze.

pag. 7189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 luglio 2000, n. 25/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio

pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 325 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 998.800.000 per l'anno 2000 per la realizzazione di azioni di riqualificazione e riconversione dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

pag. 7189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 luglio 2000, n. 26/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 1.095 milioni per l'anno 2000 per iniziative di farmacovigilianza e di informazione degli operatori sanitari sull'impiego dei medicinali.

pag. 7190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 luglio 2000, n. 27/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 780 milioni per l'anno 2000 per la realizzazione dei programmi speciali, affidati in gestione alla Regione del Ministero della sanità, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 502/1992.

pag. 7191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 agosto 2000, n. 28/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 5.4.22.1.1080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2475 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 5.078.735.420 per l'anno 2000 mediante prelevamento dell'unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9681 «Fondo di riserva per le spese impreviste», del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

pag. 7192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0346/Pres.

Legge regionale 20/1990, articolo 3. Commissione tecnico-consultiva in materia di carburanti. Ricostituzione.

pag. 7193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 0348/Pres.

Associazione «Globo» - Trieste. Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto.

pag. 7194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 0349/Pres.

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Scioglimento del Consiglio della Provincia di Udine.

pag. 7198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 0351/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verifica-

tosi nella Provincia di Trieste il 15 luglio 2000, e delimitazione dei territori danneggiati.

pag. 7198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 0352/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 13 giugno, l'8 e 10 luglio 2000, e delimitazione dei territori danneggiati.

pag. 7199

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 11 luglio 2000, n. 66/RAG.

Istituzione «per memoria» di varie unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento ai pertinenti capitoli di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui far affluire i rimborsi per il rilascio di copie di documenti, le penalità e i danni per inadempienze contrattuali nonché gli interessi per tardivi pagamenti.

pag. 7200

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 luglio 2000, n. 67/RAG.

Rettifica del decreto n. 44/RAG. del 9 maggio 2000 relativo allo spostamento dell'unità previsionale di base 3.4.965 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e dei relativi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - unitamente al riferimento ai residui attivi accertati sui medesimi - all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

pag. 7204

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 68/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.148.642.862 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

pag. 7204

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 69/RAG.

Reiscrizione nella pertinente unità previsionale di base 22.3.61.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al rispettivo capitolo 6873 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.689.987 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

pag. 7205

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 70/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.103.892.200 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori».

pag. 7206

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 71/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del

bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6556 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 8.820.000 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori».

pag. 7207

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 72/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6694 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 107.314.205 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori».

pag. 7208

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 73/RAG.

Istituzione «per memoria» di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e dei rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui far affluire le ritenute sull'importo dei sussidi per opere di miglioramento fondiario e per spese di vigilanza nonché il ricavo dell'alienazione di titoli azionari e di quote di proprietà della Regione.

pag. 7209

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 74/RAG.

Istituzione «per memoria» dell'unità previsionale di base 3.4.1078 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e del capitolo 999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui far affluire le entrate derivanti dal versamento delle disponibilità finanziarie dei soppressi Consorzi di terza categoria ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520.

pag. 7209

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 75/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 52.2.4.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 553 al capitolo 552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 200 milioni per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7/1999.

pag. 7210

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 76/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 1 miliardo, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

pag. 7210

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 28 luglio 2000, n. 77/RAG.

Iscrizione nelle unità previsionali di base 8.1.24.2.771, 8.1.24.2.772 e 8.1.24.2.775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 263, 264 e 265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 143.419.000 per gli anni dal 2000 al 2002 e di lire 3.417.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2008, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 del citato stato di previsione con riferi-

mento al capitolo 3284 del documento tecnico citato «ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7».

pag. 7211

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 78/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 205.683.120 per gli anni dal 2000 al 2004, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3282 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

pag. 7212

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 79/RAG.

Rettifica del decreto n. 27/RAG. del 23 marzo 2000 relativo all'iscrizione a bilancio dell'importo complessivo di lire 4.147.405.100 relativamente agli oneri sia diretti che indiretti concernente la corresponsione dell'indennità da corrispondere al personale del Corpo forestale per il biennio di contrattazione 1996-1997.

pag. 7213

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 28 luglio 2000, n. 80/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 272 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 45.000.000 per l'anno 2000 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3286 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

pag. 7214

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 26 settembre 2000, n. 567.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività al Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali: ASCOM Servizi - C.A.F. - Centro di assistenza fiscale S.r.l. di Monfalcone (Gorizia).

pag. 7215

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 19 settembre 2000, n. EST. 1056/E/1/3/9.

Rettifica dei Prospetti 1 e 2 del decreto 16 settembre 1999, n. EST-652/E/1/3/9 relativo all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e di quelle non accolte, ai sensi dell'articolo 9, commi 9, 10 e 11, legge regionale 3/1998 e articolo 5, comma 35, legge regionale 4/1999.

pag. 7215

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1699.

Legge regionale 51/1980. Programma degli interventi a favore degli emigrati, per l'anno 2000.

pag. 7217

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2000, n. 2659. (Estratto).

Comune di Udine. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 62 del 29 maggio 2000, di approvazione della variante n. 107 al Piano regolatore generale.

pag. 7231

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2000, n. 2660. (Estratto).

Comune di Coseano. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 23 dell'8 giugno 2000, di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7231

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Elenco delle Società cooperative iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali.

pag. 7232

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Bagnaria Arsa. Avviso di adozione della variante n. 2a al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7237

Comune di Bagnaria Arsa. Avviso di adozione della variante n. 2b al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7237

Comune di Bagnaria Arsa. Avviso di adozione della variante n. 2c al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7237

Comune di Dolegna del Collio. Avviso di adozione della variante n. 13 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

pag. 7237

Comune di Maniago. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7237

Comune di Pasiano di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 41 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 7238

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Segreteria generale

Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza che gli uffici regionali hanno conferito a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del I semestre 2000.

pag. 7239

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Gorizia

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Castel Rubbia.

pag. 7241

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

Autovie Venete S.p.A. - Trieste:

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento alle norme di legge degli impianti di illuminazione esterna nodo, piazzale e svincolo di Portogruaro.

pag. 7241

Comune di Grado (Gorizia):

Avviso di asta pubblica per la fornitura di arredi scolastici.

pag. 7241

Comune di San Dorligo della Valle (Trieste):

Modifica all'avviso di gara relativo alla fornitura di uno scuolabus, di un'automobile per i vigili urbani e di un motocarro.

pag. 7242

Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:

Bilancio d'esercizio 1999.

pag. 7243

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone:

Estratto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999.

pag. 7245

Comune di Aviano (Pordenone):

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato «Ex Ospedale San Zenone».

pag. 7245

Comune di Bordano (Udine):

Modifiche ad alcuni articoli dello statuto comunale.

pag. 7245

Comune di Claut (Pordenone):

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona turistico-ricreativa G4.2 in località Tre Pini.

pag. 7251

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Classificazione delle strutture ricettivo-alberghiere denominate «Stiefel» e «Athena». Delibera di Giunta comunale n. 306/2000.

pag. 7251

Comune di Maniago (Pordenone):

Avviso di adozione e di deposito del Piano insediamenti produttivi e commerciali in zona Fierla.

pag. 7252

Comune di Povoletto (Udine):

Modifiche di alcuni articoli dello statuto comunale.

pag. 7252

Provincia di Trieste:

Determinazione dirigenziale 23 agosto 2000, n. 256 (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Estensione dei termini dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti sanitari ai fini dell'esecuzione delle operazioni di collaudo funzionale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 234/2000/ARI del 3 luglio 2000. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ai fini del collaudo delle operazioni di ricondizionamento preliminare di rifiuti ingombranti derivanti dalla raccolta differenziata, di esercizio dell'impianto di inertizzazione delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento.

pag. 7257

Determinazione dirigenziale 23 agosto 2000, n. 285 (Estratto). Depuratore di Zaule, via A. Usodimare, n. 2, Trieste. Autorizzazione al trattamento di rifiuti (articolo 28, decreto 22/1997) derivanti dalla pulizia della rete stradale del Comune di Trieste e da autospurgo provenienti dalla pulizia delle caditoie, e di depurazione dei rifiuti liquidi derivanti da tali operazioni.

pag. 7259

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di infermiere, (operatore professionale sanitario, categoria C) dei quali 1/3 riservati al personale di ruolo dell'Azienda ospedaliera di Trieste.

pag. 7261

Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale.

pag. 7262

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere.

pag. 7262

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di personale non laureato del ruolo sanitario, ostetrica.

pag. 7269

Centro di Riferimento Oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - categoria «C».

pag. 7276

Comune di Forni Avoltri (Udine):

Concorso per esami e titoli, per un posto di autista scuolabus, operaio specializzato, interratore 5ª q.f.

pag. 7282

Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica - C.A.M.P.P. - Cervignano del Friuli (Udine):

Avviso di indizione di prova selettiva pubblica, per esame e colloquio, per la formazione di una graduatoria di insegnanti educatori cui conferire supplenze temporanee.

pag. 7282

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 luglio 2000, n. 23/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 13.2.41.2.257 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4926 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 137.054.750 per l'anno 2000 per la concessione di contributi per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli uffici privati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 137.054.750 per l'anno 2000 da destinare alla concessione di contributi per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 15 giugno 2000, n. 77;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma di lire 137.054.750 per le finalità di cui in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli su cui iscrivere la predetta somma;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli

anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 137.054.750 per l'anno 2000.

2 - Nell'unità previsionale di base 13.2.41.2.257 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4926 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 137.054.750 per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 luglio 2000, n. 24/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4596 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 2.737 milioni per l'anno 2000 per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministro per la solidarietà sociale con decreto 24 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 133 del 9 giugno 2000, ha ripartito in favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 2.737 milioni in conto annualità 2000, a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma di lire 2.737 milioni per le finalità di cui in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste il pertinente capitolo di spesa ma non quello di entrata cui fare affluire la predetta somma e ritenuto di istituire quest'ultimo;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 299 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata», è iscritto l'importo di lire 2.737 milioni per l'anno 2000.

2 - Nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4596 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 2.737 milioni per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 luglio 2000, n. 25/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 325 del do-

cumento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 998.800.000 per l'anno 2000 per la realizzazione di azioni di riqualificazione e riconversione dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 30 luglio 1998, n. 293, ha assegnato alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a valere sulle disponibilità per l'anno 1998 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la somma di lire 998.800.000 da destinare alla realizzazione di azioni di riqualificazione e riconversione dei dipendenti degli Enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli cui fare affluire la predetta somma di lire 998.800.000;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nella unità previsionale di base 2.3.439 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 325 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 998.800.000 per l'anno 2000.

2 - Nella unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 998.800.000 per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 luglio 2000, n. 26/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 1.095 milioni per l'anno 2000 per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sull'impiego dei medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, con decreto 13 aprile 2000, n. 1980, ha autorizzato il pagamento in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della somma di lire 1.095 milioni per l'anno 1999 da destinare, ai sensi dell'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alle aziende sanitarie regionali per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le relative campagne di educazione sanitaria;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma di lire 1.095 milioni per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base ma non esistono nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi gli appropriati capitoli su cui iscrivere la predetta somma e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nella unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 479 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le relative campagne di educazione sanitaria» è iscritto l'importo di lire 1.095 milioni per l'anno 2000.

2 - Nella unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4579 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamenti alle aziende sanitarie per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le relative campagne di educazione sanitaria» è iscritto l'importo di lire 1.095 milioni per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 luglio 2000, n. 27/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 780 milioni per l'anno 2000 per la realizzazione dei programmi speciali, affidati in gestione alla Regione del Ministero della sanità, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 502/1992.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione, con i decreti del Direttore generale di seguito indicati, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ha autorizzato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia spese nell'ammontare a fianco di ciascun decreto indicato da destinare alla realizzazione dei programmi speciali, affidati in gestione alla Regione, ivi specificati:

– decreto 23 dicembre 1999, n. 16123 - lire 400 milioni - programma «Valutazione di interventi per razionalizzare l'uso di ansiolitici ed ipnotici in medicina generale»;
– decreto 23 dicembre 1999, n. 16124 - lire 300 milioni - programma «Sistemi di controllo del mercato e della gestione dei dispositivi medici in Europa: problematiche e prospettive per lo sviluppo di banche dati europee»;
– decreto 23 dicembre 1999, n. 16125 - lire 40 milioni - programma «I bisogni dei familiari di persone affette da disturbo mentale severo»;
– decreto 23 dicembre 1999, n. 16126 - lire 40 milioni - programma «Coinvolgimento dei medici di medicina generale nell'assistenza ai pazienti tossicodipendenti»;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale i predetti importi per la realizzazione dei programmi speciali in premessa indicati;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base e nel documento tecnico esiste il pertinente capitolo di entrata ma non quelli si spesa su cui iscrivere i predetti importi e ritenuto pertanto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 780 milioni per l'anno 2000.

2 - Nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo complessivo di lire 780 milioni per l'anno 2000, suddiviso con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - per gli importi a fianco di ciascun capitolo indicati:

a) capitolo 4600 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "Valutazione di interventi per razionalizzare l'uso di ansiolitici ed ipnotici in medicina generale"» - lire 400 milioni;

b) capitolo 4601 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "Sistemi di controllo del mercato e della gestione dei dispositivi medici in Europa: problematiche e prospettive per lo sviluppo di banche dati europee"» - lire 300 milioni;

c) capitolo 4602 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "I bisogni dei familiari di persone affette da disturbo mentale severo"» - lire 40 milioni;

d) capitolo 4603 (1.1.155.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale di sperimentazione "Coinvolgimento dei medici di medicina generale nell'assistenza ai pazienti tossicodipendenti"» - lire 40 milioni.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 agosto 2000, n. 28/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 5.4.22.1.1080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2475 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 5.078.735.420 per l'anno 2000 mediante prelevamento dell'unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9681 «Fondo di riserva per le spese impreviste», del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 agosto 2000, n. 2537, che, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ha autorizzato il Presidente della Giunta regionale a disporre, con proprio decreto, prelevamento dell'importo di lire 5.078.735.420 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.713 «Oneri per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9681 - «Fondo di riserva per le spese impreviste» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - e l'iscrizione di tale importo sull'appropriata unità previsionale di base e sul pertinente capitolo di nuova istituzione, per far fronte al pagamento degli importi risarcitori in adempimento dell'Atto di precetto notificato in data 4 agosto 2000 dal Consorzio del Tagliamento, in esecuzione del Lodo arbitrale sottoscritto in Roma il 14 ottobre 1998;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 non esiste alla funzione - Obiettivo n. 5 - Programma 5.4 - Rubrica n. 22 - spese correnti - l'appropriata unità previsionale di base e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il pertinente capitolo su cui iscrivere il suddetto importo di lire 5.078.735.420 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3 e in particolare l'articolo 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione - Obiettivo n. 5 - Programma 5.4 - Rubrica n. 22 - spese correnti - è istituita l'unità previsionale di base 5.4.22.1.1080 «Spese per oneri risarcitori» con lo stanziamento di lire 5.078.735.420 per l'anno 2000, riferito al capitolo 2475 (1.1.154.1.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 22 - Servizio degli affari am-

ministrativi e contabili con la denominazione «Erogazione al Consorzio del Tagliamento degli importi risarcitori dovuti in esecuzione del Lodo arbitrale sottoscritto in Roma il 14 ottobre 1998».

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9681 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di lire 5.078.735.420 per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato, entro trenta giorni dalla registrazione, al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000.

Trieste, lì 17 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2000, n. 0346/Pres.

Legge regionale 20/1990, articolo 3. Commissione tecnico-consultiva in materia di carburanti. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 13/Pres. di data 14 gennaio 1997 è stata ricostituita la Commissione tecnico-consultiva in materia di carburanti, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40;

CONSIDERATO che è scaduto il termine della durata in carica della citata Commissione;

VISTA la nota prot. UP/1395/C.6.27 di data 12 giugno 2000 con la quale l'Ufficio di piano chiede la ricostituzione della predetta Commissione indicandone la composizione, la durata, nonché il gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni all'Amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. UP/1799/C.6.9 di data 28 luglio 2000 con la quale l'Ufficio di piano precisa, tra l'altro, che le organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentative di ciascuna Provincia, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i) della predetta legge regionale 20/1990, sono state individuate nella considerazione che esse rappresentano la totalità dei gestori della rete regionale e proporzionalmente al numero degli iscritti alle stesse;

VISTE le note di designazione da parte degli enti ed associazioni interessati;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione neli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2545 di data 30 agosto 2000;

DECRETA

– è ricostituita, presso l'Ufficio di piano, la Commissione tecnico-consultiva in materia di carburanti, con la seguente composizione:

PRESIDENTE:

– L'Assessore regionale all'Ufficio di piano o, quale suo sostituto, il Direttore regionale dell'Ufficio di piano.

COMPONENTI:

– il Direttore regionale dell'Ufficio di piano o, quale suo sostituto, il Direttore del Servizio della programmazione energetica;
– il Direttore regionale del commercio e del turismo o, quale suo sostituto, il dott. Ennio Stenni;
– il Direttore del Servizio della programmazione energetica o, quale suo sostituto, l'avv. Tiziana D'Este;
– il Direttore del Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo o, quale suo sostituto, il geom. Gianni Franzutti;

- il Direttore regionale della pianificazione territoriale o, quale suo sostituto, l'ing. Sebastiano Cacciaguerra;
- sig. Fabio D'Andrea, effettivo
  sig. Franco Jacop, supplente in rappresentanza dell'A.N.C.I.;
- geom. Roberto Popazzi, effettivo
  geom. Mauro Ricci, supplente in rappresentanza dell'Ente Nazionale per le strade (A.N.A.S.);
- dott. Guido Brunello, effettivo
  rag. Franco Vlach, supplente in rappresentanza dell'A.C.I.;
- ing. Silvio Rotondo, effettivo
  sig. Marianna Cosmacini, supplente in rappresentaza dell'E.N.I.;
- dott. Antonio Dell'Erba, effettivo
  dott. Marco Cuglianich, supplente in rappresentanza dell'Unione Petrolifera;
- dott. Piergiorgio Gross, effettivo
  sig. Gilberto Fontanini, supplente in rappresentanza dell'Assopetroli;
- sig. Renzo Zucchi, effettivo
  dott. Pietro Frasson, supplente in rappresentanza della DI.STRA.GAS;
- sig. Antonio Luisa, effettivo
  sig.ra Milvia Sambo, supplente in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Gorizia;
- dott. Mauro Sfreddo, effettivo
  sig.ra Pierpaola Padovese, supplente in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Pordenone;
- sig.ra Giuliana Ziberna, effettivo
  sig.ra Cristina Torrenti, supplente in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Trieste;
- dott. Mariano Di Vincenz, effettivo
  geom. Claudio Smedile, supplente in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Udine;
- cav. Loris Pittini, effettivo
  sig. Bruno Bearzi, supplente designati dalla ASCOM (Gruppo gestori impianti stradali di carburanti - Unione regionale) per la Provincia di Udine;
- sig. Ottorino Millo, effettivo
  sig. Mauro Di Ilio, supplente designati dall'ASCOM (Gruppo gestori impianti stradali di carburanti - Unione regionale) per la Provincia di Trieste;
- sig. Pio Traini, effettivo
  sig.ra Pierina Bonfrate Benedetti, supplente designati dall'ASCOM (Gruppo gestori impianti stradali di carburanti - Unione regionale) per la Provincia di Gorizia;
- sig. Pietro Rosa Gastaldo, effettivo
  sig. Giorgio Moretti, supplente designati dalla Confesercenti della Provincia di Pordenone;

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentative di ciascuna Provincia.

SEGRETARIO:

- avv. Tiziana D'Este, consigliere in servizio presso l'Ufficio di piano, già componente supplente.

La Commissione durerà in carica per tre anni.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 settembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 0348/Pres.

Associazione «Globo» - Trieste. Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la domanda del 13 settembre 2000 con cui il Presidente della Associazione di divulgazione scientifica «Globo», avente sede in Trieste, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo statuto, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati del 25 agosto 2000;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Furio Gelletti, notaio in Trieste, rep. 15034, racc. 2590, ivi registrato il 6 settembre 2000 al n. 1975/IA;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Associazione come istituzione nel settore culturale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 19 settembre 2000, n. 8040/3;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2726 del 20 settembre 2000;

DECRETA

- È riconosciuta la personalità giuridica della Associazione «Globo» con sede in Trieste.

- È approvato lo statuto di detta Associazione nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 27 settembre 2000

ANTONIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE «GLOBO»

COSTITUZIONE

Art. 1

È costituita l'associazione civile denominata «Globo», a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice civile.

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione ha sede in Trieste, località Padriciano numero 99 e durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici).

FINALITÀ

Art. 2

L'associazione ha lo scopo di supporto alla divulgazione della cultura scientifica e alla divulgazione dell'immagine delle attività scientifiche istituzionali e tecnologico-industriali.

Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà assumere commesse di ricerca e incarichi per la realizzazione di ciò predetto e potrà associarsi ad altre organizzazioni che perseguano le stesse finalità.

SOCI

Art. 3

I soci si distinguono in:

- soci promotori: firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione;
- soci ordinari: sono ordinari quei soci che effettuano il versamento delle quote di iscrizione e della quota annua associativa ordinaria;
- soci straordinari: eletti su proposta del Consiglio direttivo, esenti dal versamento della quota ordinaria e con permanenza di un anno della qualifica, possono essere quelle persone fisiche o giuridiche, anche di nazionalità straniera, che si siano distinte nelle attività connesse agli scopi dell'associazione. I soci straordinari godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 3/A

Il socio deve versare la quota sociale annua determinata anno per anno dal Consiglio direttivo entro e non oltre il 31 marzo dell'anno sociale in corso.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 4

Il recesso del socio ha efficacia a decorrere dal trimestre successivo alla ricezione della lettera di dimissioni.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio che sia moroso, gravemente inadempiente negli obblighi verso l'associazione; che abbia recato col suo comportamento grave danno a questa o sia stato condannato a pena detentiva per delitto.

Il socio receduto o escluso non può chiedere in restituzione i contributi versati nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 5

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

– il Presidente;
– il Consiglio direttivo.

ASSEMBLEA

Art. 6

L'assemblea è composta dai soci in regola con i pagamenti delle rispettive quote associative al momento della spedizione dell'avviso di convocazione.

I soci promotori ordinari e straordinari dispongono ciascuno di un solo voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi attribuiti alla totalità degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in mancanza, da persona nominata dagli intervenuti aventi diritto al voto.

L'assemblea nomina di volta in volta il Segretario.

CONVOCAZIONE

Art. 7

L'assemblea è convocata presso la sede sociale ed anche altrove, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposto dal Consiglio direttivo sull'attività svolta e del relativo bilancio consuntivo. L'assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del totale dei soci.

L'assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio direttivo, con lettera spedita almeno sette giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno, ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda adunanza.

Alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione devono essere allegate copie di questi.

In caso di urgenza, l'assemblea potrà essere convocata mediante telegramma spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione e dovrà parimenti contenere l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione.

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

Art. 8

L'assemblea:

– approva la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta dall'associazione ed il bilancio consuntivo di tale attività;
– approva il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio direttivo, tenendo pure conto delle previsioni relative alle quote straordinarie e ad ogni altra entrata;
– nomina, previa determinazione del relativo numero, con riferimento al successivo articolo 10), i membri del Consiglio direttivo;
– nomina il Presidente;
– delibera l'ammissione di nuovi soci e l'esclusione di soci;
– delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di statuto sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza di voti, salvo quelle che hanno per oggetto la modificazione dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, lo scioglimento anticipato e la proroga della durata dell'associazione, che dovranno essere approvate dai tre quarti dei voti complessivi attribuiti alla totalità degli associati. Il socio che ha diritto ad intervenire all'assemblea può in essa farsi rappresentare. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati.

La rappresentanza deve essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione. La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

PRESIDENTE

Art. 9

Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile, è eletto dall'assemblea dei soci e convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, secondo determinazione dell'assemblea, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La rinnovazione parziale e l'eventuale surroga sono regolate, analogamente a quanto previsto per le Società per Azioni, dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a

mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Consiglio direttivo si riterrà per intero decaduto. In tal caso dovrà esser convocata l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.

CONVOCAZIONE - VALIDITÀ DELLA DELIBERA

Art. 11

Il Consiglio direttivo viene convocato presso la sede o altrove in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri, mediante telegramma almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

DELIBERE

Art. 12

Il Consiglio direttivo provvede a:

a) predisporre e sottoporre all'assemblea dei soci, la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo su tale attività, nonché il bilancio di previsione, il programma annuale di attività ed una relazione illustrativa;
b) esaminare per proporre all'Assemblea, alla quale spetta di approvarla, la domanda di ammissione di nuovi soci;
c) predisporre e approvare i regolamenti.

Il Consiglio direttivo è, inoltre, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati, specificamente, agli altri organi in base allo statuto.

CONTROVERSIE

Art. 13

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione di un Collegio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere fra socio e socio o fra i soci e gli organi della società, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relativo alle interpretazioni delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti o derivanti da delibere dell'assemblea o del Consiglio direttivo.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti in contestazione; il terzo sarà designato di comune accordo da parte dei primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste.

I componenti del Collegio arbitrale non possono essere soci né avere alcun legame di parentela o affinità entro il 4° grado con i contendenti.

Il Collegio decide inappellabilmente, svincolato da norme procedurali e secondo equità.

BILANCIO E FONDO COMUNE

Art. 14

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 28 (ventotto) febbraio il Consiglio direttivo provvede alla formazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Costituiscono entrate di bilancio dell'associazione:

- le quote annuali di associazione;
- i contributi di enti pubblici e privati;
- i compensi per commesse eseguite;
- qualunque liberalità che pervenisse all'associazione per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Formano patrimonio dell'associazione:

- le riserve di bilancio che si formeranno a fine esercizio;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- lasciti e donazioni;
- ogni altro fondo accantonato o costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art. 15

I soci presteranno la loro opera nello spirito di collaborazione per le finalità di cui all'articolo 2).

In caso di commesse di lavoro che impegnino i soci in modo straordinario sono ammessi compensi, proporzionati all'attività prestata.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile in tema di associazioni riconosciute.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 0349/Pres.

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Scioglimento del Consiglio della Provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il Consiglio della Provincia di Udine ed il suo Presidente nella persona del dott. Carlo Emanuele Melzi;

CONSIDERATO che, in data 26 agosto 2000, il predetto Presidente è deceduto;

RITENUTO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento del suddetto Consiglio provinciale;

VISTO l'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 1, e 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 e in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2800 del 20 settembre 2000;

DECRETA

Il Consiglio della Provincia di Udine è sciolto.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sarà immediatamente trasmesso al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 settembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 0351/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Trieste il 15 luglio 2000, e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 15 luglio 2000 la Provincia di Trieste è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni agricole;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Trieste;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2639 del 30 agosto 2000, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole con nota prot. AGR/1-8/21795 del 19 settembre 2000;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Trieste, il 15 luglio 2000;

DECRETA

1) A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Trieste il 15 luglio 2000.

2) Sono delimitati come territori danneggiati il Comune e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate del Comune di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trieste, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Trieste, il 15 luglio 2000. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 settembre 2000

ANTONIONE

Grandine del 15 luglio 2000

Provincia di Trieste

Comuni danneggiati	località danneggiate	Provvidenze invocate legge 185/1992, articolo 3, comma 2
1. Duino Aurisina	Direttrice Visogliano - Ceroglie dell'Ermada Nord, Malchina Abitato e San Pelagio nord-ovest	lett. b), c), e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 0352/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 13 giugno, l'8 e 10 luglio 2000, e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 13 giugno, l'8 e il 10 luglio 2000 la Provincia di Udine è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni sia alle produzioni agricole, che alle strutture fondiarie;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2674 dell'8 settembre 2000, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole con nota prot. AGR/1-8/21794 del 19 settembre 2000;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine, rispettivamente il 13 giugno, l'8 e il 10 luglio 2000;

DECRETA

1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine rispettivamente il 13 giugno, l'8 e il 10 luglio 2000.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine, rispettivamente il 13 giugno, l'8 e il 10 luglio 2000. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 settembre 2000

ANTONIONE

Grandine del 13 giugno, dell'8 e del 10 luglio 2000
Provincia di Udine

Grandine del 13 giugno 2000

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate legge 185/1992 articolo 3, comma 2
1. Martignacco	Nogaredo di Prato	lett. b), c) e d)
2. Moruzzo	Capoluogo	lett. e)
3. San Leonardo	Picig	lett. b), c) e d)
4. San Vito di Fagagna	Capoluogo, Silvella e Ruscletto	lett. b), c) e d)

Grandine dell'8 luglio 2000

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate legge 185/1992 articolo 3, comma 2
1. Nimis	S. Gervasio, Cergneu Inferiore e Vallemontagna	lett. b), c) e d)
2. Faedis	Canal del Ferro, Borgo Antonutti, Case Dos, Casali Bertossi, Ciarlins, San Anastasia, Case Turco, Casali De Luca e San Rocco	lett. b), c) e d)

Grandine del 10 luglio 2000

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate legge 185/1992 articolo 3, comma 2
1. Fagagna	Madrisio, Battaglia, San Giovanni in Colle, Le Angorie, Tei, Bateana, Sot Riva, Fossal, Rambulins, Pradolino e Il Pasco	lett. b), c) e d)
2. Rive d'Arcano	Rivotta, Rodeano Basso, Raucicco, Capoluogo e Pozzalis	lett. b), c) e d)

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 11 luglio 2000, n. 66/RAG.

Istituzione «per memoria» di varie unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento ai pertinenti capitoli di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui far affluire i rimborsi per il rilascio di copie di documenti, le penalità e i danni per inadempienze contrattuali nonché gli interessi per tardivi pagamenti.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono, relativamente alla Rubrica n. 27 «Azienda dei parchi e delle foreste regionali», le appropriate unità previsionali di base e rispettivamente gli appropriati capitoli cui far affluire i rimborsi per il rilascio di copie di documenti, le penalità e i danni per inadempienze contrattuali nonché gli interessi per tardivi pagamenti;

RITENUTO pertanto necessario istituire «per memoria», nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e in quello del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le appropriate unità previsionali di base e rispettivamente gli appropriati capitoli per far fronte alle esigenze di cui in premessa;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono istituite «per memoria» le unità previsionali di base di cui all'allegato elenco n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, con la classificazione ivi indicata.

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 sono istituiti, «per memoria», nell'ambito delle appropriate unità previsionali di base dei bilanci citati, i capitoli di cui all'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, con la classificazione ivi indicata.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 310

ALLEGATO 1

NUOVE ISTITUZIONI DI UNITA' PREVISIONALE DI BASE

TITOLO III - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	
CATEGORIA 3.1. VENDITA DI BENI E DI SERVIZI RESI DALLA REGIONE	3.1.1062 RIMBORSO PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI DEL SERVIZIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
	3.1.1063 RIMBORO PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI DEL SERVIZIO DELLE FORESTE REGIONALI
CATEGORIA 3.5. PROVENTI SPECIALI	3.5.1064 PROVENTI DERIVANTI DA INADEMPIENZE CONTRATTUALI RELATIVAMENTE AI CONTRATTI STIPULATI DAL SERVIZIO DELLE FORESTE REGIONALI
	3.5.1065 PROVENTI DERIVANTI DA INADEMPIENZE CONTRATTUALI RELATIVAMENTE AI CONTRATTI STIPULATI DAL SERVIZIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

ALLEGATO 2

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 27 - AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI		113. SERVIZIO DELLE FORESTE REGIONALI
U.P.B. : 3.1.1063	869	3.1.1 RIMBORSO PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI ART. 63 , COMMA 5 , L.R. 20.3.2000 N. 7
U.P.B. : 3.6.981	870	3.6.2 INTERESSI PER TARDIVI PAGAMENTI R.D. 16.3.1942 N. 262 CODICE CIVILE LIBRO IV TITOLO I CAPO III D.P.G.R. 17.12.1987 N. 571
U.P.B. : 3.5.1064	980	3.5.0 PENALITA' E DANNI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI R.D. 16.3.1942 N. 262 CODICE CIVILE LIBRO IV TITOLO I CAPO III D.P.G.R. 17.12.1987 N. 571

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

	CAPITOLO	DENOMINAZIONE
RUBRICA N. 27 - AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI		111. SERVIZIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
U.P.B. : 3.1.1062	868	3.1.1 RIMBORSO PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI ART. 63 , COMMA 5 , L.R. 20.3.2000 N. 7
U.P.B. : 3.5.1065	981	3.5.0 PENALITA' E DANNI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI R.D. 16.3.1942 N. 262 CODICE CIVILE LIBRO IV TITOLO I CAPO III

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 luglio 2000, n. 67/RAG.

Rettifica del decreto n. 44/RAG. del 9 maggio 2000 relativo allo spostamento dell'unità previsionale di base 3.4.965 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e dei relativi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - unitamente al riferimento ai residui attivi accertati sui medesimi - all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che con decreto dell'Assessore alle finanze n. 44/RAG. del 9 maggio 2000 sono stati istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 le unità previsionali di base indicate nell'allegato sub 1), per l'iscrizione nel conto dei residui delle somme accertate a carico dei capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi indicati nell'allegato sub 2) quale parte integrante del decreto medesimo;

VISTO in particolare che, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.4.965 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, sono stati istituiti, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i capitoli 886 e 887 erroneamente attribuiti in gestione alla Direzione regionale delle foreste - Servizio del corpo forestale regionale;

VISTO che il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43/SG/RAG. del 30 novembre 1999, istitutivo dei capitoli citati, attribuiva correttamente - ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni - la competenza degli interventi ivi previsti all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali - Servizio delle foreste regionali - e ritenuto pertanto di provvedere alla corretta allocazione dei capitoli suddetti;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

L'allegato sub 2) al proprio decreto 9 maggio 2000, n. 44, è rettificato con lo spostamento dell'unità previsionale di base 3.4.965 e dei relativi capitoli 886 e 887 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - unitamente al riferimento ai residui attivi accertati sui medesimi, - alla Rubrica n. 23 Direzione regionale delle foreste - Servizio del corpo forestale regionale - alla Rubrica n. 27 - Azienda dei parchi e delle foreste regionali - Servizio delle foreste regionali:

«Rubrica 27 - Azienda dei parchi e delle foreste regionali

UPB	CAPITOLI
3.4.965	886
	887»

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 315

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 68/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.148.642.862 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 1.148.642.862 per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
12.1.41.1.220	4370	80.000.000
12.1.41.1.227	4505	1.068.642.862

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 1.148.642.862 mediante prelevamento di

pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000.

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
12.1.41.1.220	4370	80.000.000
12.1.41.1.227	4505	1.068.642.862

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 1.148.642.862 per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 316

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
179/1988	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 11 - del Pordenonese	80.000.000	4370
176/1988	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	152.268.403	4505
177/1988	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 9 - del Sanvitese	86.270.222	4505
179/1988	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 11 - del Pordenonese	313.272.271	4505
346/1989	Unità sanitaria locale n. 9 del Sanvitese - San Vito al Tagliamento	77.374.398	4505
348/1989	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 11 - del Pordenonese	359.000.000	4505
389/1989	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 11 - del Pordenonese	56.404.168	4505
501/1993	Unità sanitaria locale n. 12 del Livenza - Sacile	24.053.400	4505
	Totale	1.148.642.862	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 69/RAG.

Reiscrizione nella pertinente unità previsionale di base 22.3.61.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al rispettivo capitolo 6873 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.689.987 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detto importo nell' unità previsionale di base 22.3.61.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6873 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo l'importo di lire 1.689.987, mediante prelevamento dall' unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del precitato bilancio, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente

reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio precitato;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 22.3.61.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6873 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, è iscritto l'importo di lire 1.689.987.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio medesimo è prelevato l'importo di lire 1.689.987.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 318

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
4713/1996	Leonarduzzi Roberta	1.689.987	6873
	Totale	1.689.987	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 70/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.103.892.200 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 1.103.892.200 per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
4.2.21.2.83	2020	78.092.200
9.1.22.2.173	2665	927.800.000
8.2.24.2.433	3310	23.000.000
28.2.64.2.510	9261	75.000.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 1.103.892.200 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
4.2.21.2.83	2020	78.092.200
9.1.22.2.173	2665	927.800.000

8.2.24.2.433	3310	23.000.000
28.2.64.2.510	9261	75.000.000

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 1.103.892.200 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 308

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
91/1990	Comune di Latisana	12.388.400	2020
97/1990	Comune di Trieste	22.187.040	2020
24/1993	Comune di Staranzano	7.088.100	2020
53/1993	Comune di Staranzano	3.048.700	2020
54/1993	Comune di Visco	20.909.000	2020
91/1993	Comune di San Vito al Torre	12.470.960	2020
1882/1993	Comergas S.p.A. - Brescia	927.800.000	2665
1772/1990	Comune di Turriaco	23.000.000	3310
793/1989	Belvedere Pineta di Villa & C. S.a.s.	75.000.000	9261
	Totale	1.103.892.200	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 71/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6556 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 8.820.000 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6556 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella misura di lire 8.820.000;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 8.820.000 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6556 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi é iscritto l'importo di lire 8.820.000 per l'anno 2000.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 8.820.000 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 330

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
4718/1991	Consorzio di Bonifica del Medio Friuli - Udine	8.820.000	6556
	Totale	8.820.000	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2000, n. 72/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6694 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 107.314.205 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e nel bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6694 da istituire nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura di lire 107.314.205 per l'anno 2000;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 107.314.205 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, alla Rubrica n. 61 - Servizio della bonifica e della irrigazione - nell'ambito dell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 è istituito il capitolo 6694 (2.1.210.5.10.10) con la denominazione «Spese per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi finalizzate all'estensione della pratica irrigua, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale - fondi statali».

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6694 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di lire 107.314.205 per l'anno 2000.

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 107.314.205 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 331

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
456/1989	Consorzio di Bonifica Torre Natisone - Udine	107.314.205	6694
	Totale	107.314.205	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 73/RAG.

Istituzione «per memoria» di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e dei rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui far affluire le ritenute sull'importo dei sussidi per opere di miglioramento fondiario e per spese di vigilanza nonché il ricavo dell'alienazione di titoli azionari e di quote di proprietà della Regione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che negli stati di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono, relativamente alla Rubrica 61 «Direzione regionale dell'Agricoltura» - Servizio produzioni vegetali l'unità previsionale di base e rispettivamente il capitolo cui far affluire le ritenute sull'importo dei sussidi per opere di miglioramento fondiario e per spese di vigilanza ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e che relativamente alla Rubrica n. 9 - Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari non esistono l'unità previsionale di base e rispettivamente il capitolo cui far affluire il ricavo dell'alienazione di titoli azionari e di quote di proprietà della Regione;

RITENUTO pertanto necessario istituire «per memoria», nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e in quello del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le appropriate unità previsionali di base e rispettivamente gli appropriati capitoli per far fronte alle esigenze di cui in premessa;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono istituite «per memoria» le unità previsionali di base, con la classificazione e con la denominazione a fianco di ciascuna indicata:

3.5.1069 «Ritenute di vigilanza sull'importo dei sussidi per opere di miglioramento fondiario»

4.1.561 «Ricavo dell'alienazione ed estrazione di titoli azionari»

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 sono istituiti, «per memoria», nell'ambito delle appropriate unità previsionali di base dei bilanci citati, i seguenti capitoli con la denominazione a fianco di ciascuno indicata:

Alla Rubrica 61 - Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni vegetali:

U.P.B. CAPITOLO

3.5.1069 990 (3.5.0)
«Ritenute sull'importo dei sussidi per opere di miglioramento fondiario».

Alla Rubrica 9 - Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari:

U.P.B. CAPITOLO

4.1.561 1301 (4.1.0)
«Ricavo dell'alienazione di titoli azionari e di quote di proprietà della Regione».

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 309

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 74/RAG.

Istituzione «per memoria» dell'unità previsionale di base 3.4.1078 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e del capitolo 999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui far affluire le entrate derivanti dal versamento delle disponibilità finanziarie dei soppressi Consorzi di terza categoria ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che nell'esercizio 2000 si prevede di acquisire al bilancio regionale entrate derivanti dal versamento delle disponibilità finanziarie dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520;

CONSIDERATO che per la riscossione di dette entrate non esistono negli stati di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e del documento tecnico allegato ai medesimi l'appropriata unità previsionale di base e il pertinente capitolo;

RITENUTO pertanto necessario istituire «per memoria», nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e in quello del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'unità previsionali di base e rispettivamente il relativo capitolo per far fronte alle esigenze di cui in premessa;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è istituita «per memoria» - al titolo III, categoria 3.4. l'unità previsionali di base 3.4.1078 con la denominazione «Entrate derivanti dalla soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria» e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è istituito per memoria - alla Rubrica n. 61 - Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio della bonifica e della irrigazione - il capitolo 999 (3.4.7) con la denominazione «Acquisizione di somme derivanti dal versamento delle disponibilità finanziarie dei soppressi Consorzi idraulici di terza categoria».

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 317

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 75/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 52.2.4.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 553 al capitolo 552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 200 milioni per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2154 del 20 luglio 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di lire 200 milioni all'interno dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 552 al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, l'importo di lire 200 milioni già iscritto sul capitolo 552 «Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni all'estero del personale in servizio presso l'Amministrazione regionale» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati è stornato al capitolo 553 «Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche, di trasferimento ed analoghe, al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale» del medesimo stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di pari importo.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 25 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 334

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 76/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello

stanziamento di lire 1 miliardo, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2153 del 20 luglio 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di lire 1 miliardo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 con riferimento al capitolo 158 (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 1 miliardo.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di lire 1 miliardo.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 332

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 28 luglio 2000, n. 77/RAG.

Iscrizione nelle unità previsionali di base 8.1.24.2.771, 8.1.24.2.772 e 8.1.24.2.775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 263, 264 e 265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 143.419.000 per gli anni dal 2000 al 2002 e di lire 3.417.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2008, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato «ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto n. 663 del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici del 20 giugno 2000 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, vengono attribuiti alla disponibilità delle singole Direzioni provinciali i finanziamenti come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi gestiti dalle direzioni provinciali dei Servizi tecnici, dell'importo complessivo di lire 143.419.000 per gli anni dal 2000 al 2002 e di lire 3.417.000 dal 2003 al 2008, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3284 del Documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto, per gli anni dal 2000 al 2002, dell'importo di complessive lire 143.419.000, con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso per limite di provenienza e per gli importi in lire e l'estensione di seguito indicati; per gli anni dal 2003 al 2008 è ridotto dell'importo in lire sotto indicato lo stanziamento a carico delle corrispondente unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati:

L.I.	anno 2000 competenza 2000	dal 2001 al 2008
14	- 97.500.000	—
20	- 35.668.000	—
25	- 3.417.000	- 3.417.000

Art. 2

Sulla seguente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati, è iscritto, a decorrere dall'anno 2000, il seguente limite di impegno, con il numero di provenienza e per l'importo in lire a fianco indicato:

UPB	capitolo	L.I.	anno 2000	dal 2001 al 2008
8.1.24.2.771	263	25	3.417.000	3.417.000

con l'onere complessivo di lire 10.251.000, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2002 e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2008 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 3

Sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, è iscritta l'importo complessivo di lire 133.168.000 per l'anno 2000, suddiviso negli importi, con il numero di limite di provenienza e con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati:

UPB	capitolo	L.I.	anno 2000
8.1.24.2.771	263	20	13.668.000
8.1.24.2.772	264	14	97.500.000
8.1.24.2.775	265	20	22.000.000

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 25 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 335

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 27 luglio 2000, n. 78/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 205.683.120 per gli anni dal 2000 al 2004, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3282 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 827 del 12 luglio 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, vengono attribuiti alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste i finanziamenti come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nell'unità previsionali di base 8.1.24.2.774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, dell'importo complessivo di lire 205.683.120, suddiviso in ragione di lire 145.692.210 per l'anno 2000, di lire 17.140.260 per gli anni dal 2001 al 2003 e di lire 8.570.130 per l'anno 2004, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3282 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto, a decorrere dall'anno 2000, il seguente limite di impegno, con il numero e per gli importi in lire di seguito indicati:

L.I.	**anno 2000 CD 1999**	**competenza 2000**	**dal 2001 al 2003**	**2004**
16	128.551.950			
16		17.140.260	17.140.260	8.570.130;

Art. 2

Corrispondentemente al disposto di cui all'articolo

1, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto, per gli anni dal 2000 al 2004, dell'importo di complessive lire 205.683.120, con riferimento al capitolo 3282, limite 16, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione di seguito indicati:

L.I.	anno 2000 CD 1999	competenza 2000	dal 2001 al 2003	2004
16	128.551.950			
16		17.140.260	17.140.260	8.570.130;

detto importo corrisponde per la quota di lire 128.551.950 relative all'anno 2000, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000, che, sul capitolo 258 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione relativa agli anni 2003 e 2004 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 329

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 28 luglio 2000, n. 79/RAG.

Rettifica del decreto n. 27/RAG. del 23 marzo 2000 relativo all'iscrizione a bilancio dell'importo complessivo di lire 4.147.405.100 relativamente agli oneri sia diretti che indiretti concernente la corresponsione dell'indennità da corrispondere al personale del Corpo forestale per il biennio di contrattazione 1996-1997.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che con decreto dell'Assessore alle finanze n. 27/RAG. del 23 marzo 2000 lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 540 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è stato incrementato dell'importo di complessive lire 4.147.405.100 per l'anno 2000 in attuazione della deliberazione n. 907 della Giunta regionale del 26 marzo 1999, concernente, l'attribuzione del premio incentivante e della deliberazione n. 581 della Giunta regionale del 26 febbraio 1999, concernente, la corresponsione dell'indennità da corrispondere al personale del Corpo forestale per il biennio di contrattazione 1996-1997;

CONSIDERATO che le citate delibere stabiliscono un limite complessivo di spesa da ritenersi comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali rispettivamente di lire 3.577.000.000 per l'attribuzione del premio incentivante e di lire 570.405.100 per l'indennità da corrispondere al personale del Corpo forestale;

VISTO che con il citato decreto dell'Assessore alle finanze n. 27/RAG. del 23 marzo 2000 ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999 sono state prelevate lire 4.147.405.100 dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e iscritte interamente sul capitolo 540 dello stato di previsione della spesa all'uopo istituito, anziché ripartitamente sul capitolo medesimo e su quelli relativi agli oneri indiretti;

RITENUTO di rettificare il citato decreto dell'Assessore alle finanze n. 27/RAG. del 23 marzo 2000 disponendo l'iscrizione a bilancio dell'importo complessivo di lire 4.147.405.100 relativamente agli oneri sia diretti che indiretti;

VISTO che relativamente agli oneri indiretti esistono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 appropriate unità previsionali di base con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sulle quali iscrivere le quote corrispondenti;

VISTO l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 7/1999;

VISTA la legge regionale del 23 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

L'articolo 2 del decreto dell'Assessore alle finanze n. 27/RAG. del 23 marzo 2000, è rettificato come segue:

«Articolo 2 - Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è incrementato dell'importo di complessive lire 2.134.908.920 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 540 (1.1.121.1.01.01) di nuova istituzione alla Rubrica n. 4 - Servizio della gestione economica del personale - con la denominazione *«Oneri per*

la corresponsione del compenso incentivante al personale regionale e per l'erogazione dell'indennità "una tantum" al Corpo regionale forestale» e con lo stanziamento di lire 2.134.908.920 per l'anno 2000.

Articolo 3 - Gli stanziamenti delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono incrementati degli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) UPB 52.5.8.1.659 è incrementato dell'importo di lire 265.672.970 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9650 del documento tecnico;

b) UPB 52.5.8.1.687 è incrementato di complessive lire 1.746.823.210 per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9630 per lire 1.035.186.910 e al capitolo 9631 per lire 711.636.300.».

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 305

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 28 luglio 2000, n. 80/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 272 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 45.000.000 per l'anno 2000 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3286 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto n. 702 del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici del 27 giugno 2000 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, vengono attribuiti alla disponibilità delle singole Direzioni provinciali i finanziamenti come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nella unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 272 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 45.000.000 per l'anno 2000 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3286 del Documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto, per gli anni dal 2000 al 2002, dell'importo di complessive lire 45.000.000, con riferimento al capitolo 3286 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso per limite di provenienza e per gli importi in lire e l'estensione di seguito indicati:

L.I.	**anno 2000**	
	competenza 1999	**competenza 2000**
5	- 27.000.000	- 18.000.000

detto importo per la quota di lire 27.000.000 relative all'anno 2000, corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 21/RAG. del 24 febbraio 2000.

Art. 2

Sulla unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 272 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicato, è iscritto, l'importo di lire 45.000.000 per l'anno 2000 con il numero di limite di provenienza 5; detto importo per la quota di lire 27.000.000 relative all'anno 2000, corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 21/RAG. del 24 febbraio 2000, che, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 luglio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 306

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 26 settembre 2000, n. 567.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività al Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali: ASCOM Servizi - C.A.F. - Centro di assistenza fiscale S.r.l. di Monfalcone (Gorizia).

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

VISTO il regolamento di cui al D.P.G.R. 5 giugno 2000, n. 188/Pres.;

PREMESSO che in forza del combinato disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1999, e di cui all'articolo 7 del D.P.G.R. 188/2000, compete al Direttore regionale del commercio e del turismo autorizzare i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.) all'esercizio delle attività previste nel loro statuto, attività che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/1999 e di cui all'articolo 2 del D.P.G.R. 188/2000;

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione regionale del commercio e del turismo in data 13 settembre 2000 (ns. prot. n. 7999/COMM), con la quale è stata richiesta l'autorizzazione per il seguente C.A.T.: ASCOM Servizi - C.A.F. - Centro di Assistenza Fiscale S.r.l., con sede a Monfalcone (Gorizia), prodotta dal sig. Virgolin Antonio, nato a Gorizia, il 23 ottobre 1953, in qualità di presidente e legale rappresentante;

VISTI gli atti allegati all'istanza, da cui risulta la conformità dell'iniziativa alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e di cui al D.P.G.R. 188/2000, e dove si attesta il possesso dei requisiti soggettivi prescritti, salve le verifiche di legge che la Direzione regionale del commercio e del turismo effettuerà d'ufficio;

RICHIAMATI

- l'articolo 11 della legge regionale 8/1999;
- il D.P.G.R. 188/2000;

DECRETA

Art. 1

È conferita, in base alle motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita al seguente Centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali - ASCOM Servizi C.A.F. - Centro di Assistenza Fiscale S.r.l., con sede a Monfalcone (Gorizia).

Art. 2

È fatto obbligo al destinatario del presente provvedimento di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo ogni variazione dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del medesimo.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, è richiamata la normativa vigente in materia, in particolare la prescrizione secondo la quale, qualunque sia la forma societaria prescelta tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 188/2000, nel collegio sindacale del C.A.T., autorizzato ai sensi dell'articolo 1, dovrà essere presente un membro scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale (D.P.G.R. 188/2000, articolo 4, comma 2).

Art. 4

Qualora a seguito degli accertamenti d'ufficio da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo risulti l'ipotesi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nella documentazione inoltrata ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Trieste, 26 settembre 2000

UNTERWEGER-VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 19 settembre 2000, n. EST. 1056/E/1/3/9.

Rettifica dei Prospetti 1 e 2 del decreto 16 settembre 1999, n. EST-652/E/1/3/9 relativo all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e di quelle non accolte, ai sensi dell'articolo 9, commi 9, 10 e 11, legge regionale 3/1998 e articolo 5, comma 35, legge regionale 4/1999.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. EST-652/E/1/3/9 del 16 settembre 1999, con il quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e di quelle non accolte, ai sensi dell'articolo 9, commi 9, 10 e 11, della legge regionale n. 3/1998 (finanziaria regionale 1998) e dell'articolo 5, comma 35, della legge regionale n. 4/1999 (finanziaria regionale 1999);

VISTI, altresì, il «Prospetto 1» ed il «Prospetto 2», costituenti allegati e facenti parte integrante del succitato decreto n. EST-652/E/1/3/9 del 16 settembre 1999, relativi rispettivamente all'elenco delle n. 58 domande di contributo accolte ed ammesse a finanziamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 35 della legge regionale n. 4/1999, ed all'elenco delle n. 8 domande di contributo non accolte;

VISTO, l'articolo 6, comma 18, della legge regionale n. 13 del 3 luglio 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato articolo 6, comma 18 della legge regionale n. 13/2000, in via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale n. 4/1999, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche i locatari, di immobili posti in vendita da parte di istituti previdenziali ed assicurativi nell'ambito della dismissione del loro patrimonio immobiliare, che abbiano acquistato o intendano acquistare un alloggio diverso da quello oggetto del contratto di locazione, purchè posto in vendita nell'ambito della medesima operazione;

PRESO ATTO che le domande dei signori: 1) Berni Renato - Zorzet Maria, 2) Pugliese Eddy - Vecchiet Ida, 3) Rupeno Giorgio - Tagliavia Vincenza, 4) Vedana Antonio - Capriglione Franca, inserite nel «Prospetto 2» allegato al decreto n. EST- 652/E/1/3/9 del 16 settembre 1999, si vengono a trovare nella situazione sopra descritta, avendo i medesimi signori acquistato un alloggio diverso da quello locato;

RITENUTO, sulla base della succitata interpretazione autentica, di dover ammettere - ora per allora - all'agevolazione contributiva «una tantum» di lire 20.000.000 cadauna, le suddette quattro domande per le quali - a suo tempo - era stata disposta l'esclusione dal contributo;

RITENUTO, pertanto, di rettificare il precedente «Prospetto 1: Elenco delle domande accoglibili a finanziamento» del decreto n. EST-652/E/1/3/9 del 16 settembre 1999, inserendo le quattro succitate domande nella categoria di competenza in fondo alla medesima, in considerazione che tutte le domande del «Prospetto 1», dal progressivo n. 1 al n. 58, sono state già finanziate e liquidate e che le quattro domande in argomento saranno finanziate, come sotto specificato, con fondi disponibili su un unico esercizio finanziario;

RITENUTO, di assegnare, conseguentemente, alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste lo stanziamento di complessive lire 80.000.000 per la copertura finanziaria delle suddette quattro domande;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1051 del 14 aprile 2000, registrata alla Corte dei conti in data 6 giugno 2000, Registro 1, foglio 206, con la quale è stata approvata la relazione programmatica per l'anno 2000 inerente l'attività della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 46, 3º comma della legge regionale n. 7/1999, il finanziamento di lire 80.000.000, alla cui gestione provvederà con autonomi provvedimenti di impegno la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, deve essere iscritto sull'apposito capitolo di spesa mediante decreto dell'Assessore alle finanze per l'attribuzione alla disponibilità della Direzione provinciale medesima;

RITENUTO, pertanto di dover:

- ammettere a finanziamento le quattro domande sopra indicate in applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale n. 13/2000;
- assegnare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste il finanziamento di complessive lire 80.000.000, per la copertura finanziaria di tali domande;
- autorizzare l'Assessore alle finanze a riversare le suddette somme dalla disponibilità del capitolo di spesa 3302 al corrispondente capitolo 3312 gestito dalla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste;

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa indicato sono cancellate dal «Prospetto 2: Domande non accolte» del decreto n. EST- 652/E/1/3/9 del 16 settembre 1999, le domande:

- n. pr. 1, classifica 90015, presentata dai signori Berni Renato - Zorzet Maria;
- n. pr. 5, classifica 90021, presentata dai signori Pugliese Eddy - Vecchiet Ida;
- n. pr. 7, classifica 90027, presentata dai signori Rupeno Giorgio - Tagliavia Vincenza;
- n. pr. 8, classifica 90063, presentata dai signori Vedana Antonio - Capriglione Franca.

Art. 2

Per quanto in premessa indicato sono inserite tra le domande accoglibili di cui al «Prospetto 1: Elenco delle domande ammesse a finanziamento» del decreto n. EST-652/E/1/3/9 del 16 settembre 1999, le seguenti domande, nelle posizioni a fianco di ciascuna indicate:

N. pr.	Classifica	Nominativo	Tipo intervento	Località	Contributo	Somma
- 59	541/90015	Berni Renato Zorzet Maria	acquisto	Trieste	L. 20.000.000	L. 20.000.000
- 60	541/90021	Pugliese Eddy Vecchiet Ida	acquisto	Trieste	L. 20.000.000	L. 40.000.000
- 61	541/90027	Rupeno Giorgio Tagliavia Vincenza	acquisto	Trieste	L. 20.000.000	L. 60.000.000
- 62	541/90063	Vedana Antonio Capriglione Franca	acquisto	Trieste	L. 20.000.000	L. 80.000.000

Art. 3

Per la copertura finanziaria delle domande ammesse a finanziamento di cui al precedente articolo 2, è assegnato alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste lo stanziamento di lire 80.000.000, gravante sul capitolo 3302 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2000.

Art. 4

Alla spesa di cui al precedente articolo 3, si farà fronte mediante impegni da assumere con provvedimenti del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Trieste sul capitolo 3312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2000-2002 e del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Art. 5

Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 7/1999 si autorizza l'Assessore alle finanze ad iscrivere l'importo di cui al precedente articolo 3, sul capitolo 3312 (Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2000-2002 e del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 6

Il Direttore provinciale dei servizi tecnici di Trieste darà comunicazione del posizionamento in graduatoria ai diretti interessati in sede di richiesta dei documenti necessari per la concessione delle agevolazioni.

Art. 7

Ai sensi della legge regionale n. 7/2000, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Si precisa che il responsabile dei procedimenti è il Direttore provinciale dei servizi tecnici di Trieste pro-tempore; i responsabili dell'istruttoria saranno indicati nella richiesta della documentazione necessaria per la concessione delle agevolazioni in argomento.

Trieste, lì 19 settembre 2000

SCUBOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1699.

Legge regionale 51/1980. Programma degli interventi a favore degli emigrati, per l'anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 ottobre 1980 n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, «Interventi regionali in materia di emigrazione»;

VISTA la legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, titolo I, «Iniziative di politica attiva nei confronti dei migranti»;

VISTA la legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, articolo 7 «Soppressione dell'ERMI»;

VISTO l'articolo 8, commi 54 e 55 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ove si dispone che:

– per assicurare continuità agli interventi in materia di emigrazione, nelle more dell'adozione di apposita legge regionale, la competenza per la loro attuazione sia attribuita in via transitoria per l'anno 2000 alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio per le lingue regionali e minoritarie;

– sulla formulazione dei programmi degli interventi, da realizzare e delle relative modalità attuative sia sentito il Commissario liquidatore del soppresso ERMI;

VISTA la D.G.R. del 16 marzo 2000, n. 608 recante «Obiettivi programmi e direttive generali per l'azione amministrativa di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura», registrata dalla Corte dei conti in data 5 maggio 2000 - Registro 1 - foglio 147;

RICORDATO che nell'ambito della deliberazione sopra citata, con la specifica Direttiva 4.4 «Interventi a favore degli emigrati»:

- viene definita la programmazione finanziaria delle risorse a tale fine iscritte nel bilancio regionale, presso la unità previsionale di base 937, capitolo 5580, sulla base di una preliminare articolazione dello stanziamento disponibile nei tre seguenti comparti principali
  a) interventi di carattere sociale e formativo a favore dei corregionali rimpatriati;
  b) iniziative di promozione culturale ed economica per lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali emigrati;
  c) sostegno degli organismi regionali riconosciuti quali associazioni rappresentative dei corregionali emigrati;
- vengono direttamente fissati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera c), mentre per la determinazione dei corrispondenti criteri e modalità attuative degli interventi di cui alle lettere a) e b) è fatto rinvio ad un distinto programma specifico da approvare con successivo provvedimento della Giunta regionale;

PRESO ATTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura ha provveduto, con la collaborazione del dirigente operante presso l'Ufficio di gabinetto con speciale incarico ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 18/1996 per la programmazione degli interventi in materia di emigrazione, a formulare il program-

ma specifico di cui sopra, secondo una impostazione generale mirante ad assicurare la continuità delle tipologie di iniziative sviluppate negli anni immediatamente precedenti, nell'ambito delle forme di intervento espressamente previste della normativa di settore;

PRESO ATTO in particolare che il programma individua, con riferimento ai sopra indicati comparti a) e b), le seguenti tipologie di intervento, richiamando per ciascuna di esse le categorie di soggetti destinatari, nonché i criteri e le modalità di gestione, con riferimento alle corrispondenti previsioni recate dalla normativa vigente:

a) Interventi di carattere sociale e formativo a favore dei corregionali rimpatriati:

1. sovvenzione ai lavoratori emigrati rimpatriati di ridotta capacità economica, tramite gli Enti locali. Incentivi per traslazione salme dall'estero, tramite gli enti locali;

2. contributi per soggiorni individuali per anziani, tramite gli Enti locali e le Associazioni ed istituzioni dell'emigrazione. Contributi per il minimo pensionistico;

3. incentivi per l'avvio di attività economiche ed incentivi per l'abbattimento del costo del lavoro;

4. contributi per il reinserimento scolastico e professionale dei figli di emigrati.

b) Interventi per iniziative di promozione culturale ed economica per lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali emigrati:

1. soggiorni di studio e di lavoro per giovani tramite gli enti locali e le associazioni riconosciute dell'emigrazione nonché su istanza diretta;

2. sostegno alla diffusione, presso i corregionali all'estero ed in altre regioni d'Italia, dell'editoria regionale;

3. interventi e contributi per la realizzazione di manifestazioni finalizzate alla conservazione e valorizzazione dell'identità culturale regionale e di promozione del Friuli-Venezia Giulia;

4. premi di laurea per tesi sulla Regione Friuli-Venezia Giulia e sull'emigrazione regionale e promozione di ricerche e studi;

RITENUTO di provvedere con la presente deliberazione alla approvazione del programma specifico sopra indicato nonché alla ripartizione delle risorse destinate a ciascuno dei due comparti indicati nel programma, stabilendo il limite massimo dei mezzi da utilizzare per ciascuna delle tipologie di intervento individuate e assumendo, a tale fine, come indicatore di riferimento per la stima del fabbisogno, l'entità delle spese effettivamente sostenute per i corrispondenti interventi nel corso dell'ultimo esercizio di gestione dell'ERMI;

RITENUTO altresì di delegare il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a provvedere alla gestione delle risorse, nel rispetto della programmazione finanziaria adottata con la presente deliberazione, nonché a provvedere, qualora nel corso dell'anno si rendesse necessario, in relazione alle specifiche effettive occorrenze ed ai fini dell'ottimizzazione della spesa, ad effettuare variazioni compensative nella ripartizione delle risorse che la presente deliberazione assegna alle singole tipologie di intervento, assumendo propri provvedimenti di modificazione degli importi fissati, entro il limite massimo del 10% delle somme destinate a ciascun comparto;

PRESO ATTO infine che sul programma in esame è stato acquisito, ai sensi delle disposizioni richiamate sopra, il parere dei commissario liquidatore del soppresso Ente regionale per i problemi dei migranti;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 8, commi 91, 92, 93 e 94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

SENTITO il Comitato dipartimentale per i servizi sociali;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'istruzione, cultura, volontariato e libro fondiario;

all'unanimità

DELIBERA

1. All'attuazione degli interventi previsti per l'anno 2000 in materia di politica attiva a favore degli emigrati, nei comparti individuati alle lettere a) e b) dalla «Direttiva 4.4.», contenuta nella deliberazione giuntale 16 marzo 2000, n. 608 recante «Obiettivi programmi e direttive generali per l'azione amministrativa di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura», si provvede con modalità di programmazione e gestione che, in conformità nella norma di cui all'articolo 8, comma 54, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, assicurino la continuità dell'azione sviluppata nel precedente esercizio, avuto riguardo alla tipologia specifica degli interventi da realizzare e alle proporzioni delle risorse da destinare alle singole fattispecie individuate nell'ambito di ciascun comparto.

2. Per le finalità indicate al punto 1, è approvato il seguente piano di ripartizione delle risorse disponibili per ciascun comparto e per ciascuna delle tipologie di intervento in esso individuate:

Comparto a).

Interventi di carattere sociale e formativo a favore dei corregionali rimpatriati

1) Sovvenzione ai lavoratori emigrati rimpatriati di ridotta capacità economica, tramite gli enti locali. Incentivi per traslazione salme dall'estero tramite gli enti locali. 290 milioni

2) Contributi per soggiorni individuali per anziani, tramite gli Enti locali e le Associazioni ed istituzioni dell'emigrazione.	
3) Contributi per il minimo pensionistico.	30 milioni
4) Incentivi per l'avvio di attività economiche ed incentivi per l'abbattimento del costo del lavoro.	80 milioni
5) Contributi per il reinserimento scolastico e professionale.	150 milioni
Totale	550 milioni

Comparto b).

Interventi per iniziative di promozione culturale ed economica per lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali emigrati.

1) Soggiorni di studio e di lavoro per giovani tramite gli Enti locali e le Associazioni riconosciute dall'emigrazione, nonché su istanza diretta.	150 milioni
2) Sostegno alla diffusione, pressi i corregionali all'estero ed in altre regioni d'Italia dell'editoria regionale	230 milioni
3) Interventi e contributi per la realizzazione di manifestazioni finalizzate alla conservazione e valorizzazione dell'identità culturale regionale e di promozione del Friuli-Venezia Giulia	400 milioni
4) Premi di laurea per tesi sulla Regione Friuli-Venezia Giulia e sull'emigrazione regionale. Promozione di ricerche e studi.	20 milioni
Totale	800 milioni

3. Alla gestione degli interventi, nell'ambito di ciascuna delle fattispecie individuate, si provvede con, modalità e criteri operativi corrispondenti a quelli adottati dall'ERMI nell'esercizio precedente, sulla base del programma specifico allegato alla presente deliberazione.

4. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura è delegato, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, alla gestione delle risorse nel rispetto della programmazione finanziaria adottata con la presente deliberazione, nonché a provvedere, in relazione alle specifiche effettive occorrenze ed ai fini dell'ottimizzazione della spesa, a variazioni compensative della ripartizione delle risorse prevista al punto 1, mediante provvedimenti di modifica degli importi fissati per ciascuna delle tipologie individuate, entro il limite del 10% della somma destinata a ciascun comparto.

5. La spesa relativa all'attuazione degli interventi di cui ai sopra indicati comparti a) e b) del «Programma per gli interventi a favore degli emigrati per l'anno 2000» pari a lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 5580 unità previsionale di base 3.2.42.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2000.

Il presente atto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 338

Direzione regionale dell'istruzione e della cultura

Programma degli interventi a favore degli emigrati e dei rimpatriati

Descrizione delle tipologie di intervento e delle modalità di attuazione

Anno 2000

A

INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE E FORMATIVO A FAVORE DEI CORREGIONALI RIMPATRIATI

A.1 Contributi di assistenza economica e per traslazione salme

Assistenza economica

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettera i), articolo 5, lettera o).

Legge regionale 6/1987, articolo 4).

Legge regionale 27/1984, articolo 3, punto 5).

Finalità

Gli interventi di assistenza economica possono essere attuati, anche tramite gli Enti locali, mediante corresponsione di sovvenzioni ai lavoratori emigrati di ridotta capacità economica, rientrati definitivamente nel territorio regionale, i quali, entro il primo anno dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico.

L'intervento può essere anche disposto per sopperire a gravi necessità dei rimpatriati e dei familiari dei lavo-

ratori emigrati, nonché per contribuire alle spese sostenute per la traslazione nei Paesi di origine di salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero.

Soggetti referenti

Amministrazioni comunali.

Soggetti beneficiari

Emigrati rimpatriati e loro familiari.

Importo del contributo

Lire 750.000 mensili (l'importo giornaliero va computato in trentesimi) pari all'importo minimo pensionistico dei lavoratori dipendenti. Qualora l'utente sia in godimento di un reddito mensile inferiore a lire 750.000 il contributo viene concesso per differenza.

Lire 5.000.000 (tetto massimo con unica erogazione) su indicazione dell'Ente locale.

Criteri

Lavoratori emigrati e loro familiari con almeno un biennio di ininterrotta permanenza all'estero per motivi di lavoro nell'ultimo quinquennio, rimpatriati definitivamente nel territorio regionale, di ridotta capacità economica, che, entro il primo anno dalla data del rimpatrio siano:

1. privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico;
2. in situazione di gravi necessità economiche.

Criteri di priorità

1. Va data precedenza ai contributi da erogarsi con un'unica erogazione, su indicazione degli enti locali, per assicurare assistenza economica nei casi di particolare gravità;
2. componenti il nucleo familiare a carico (minori, portatori di handicap);
3. privi di alloggio.

Criteri di concessione e liquidazione

La concessione delle sovvenzioni nei confronti dei richiedenti, è disposta dalle amministrazioni municipali, che provvedono all'erogazione anticipata delle somme all'utenza, previa comunicazione di copertura finanziaria da parte dell'Amministrazione regionale.

I richiedenti presentano la domanda, esente da bollo, al Comune presso il quale hanno ottenuto la residenza entro un anno dalla data del rimpatrio definitivo corredate da:

1. certificati anagrafici o autocertificazione attestante:
   - residenza,
   - periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro con indicazione del Comune di ultima residenza, del Paese di espatrio e data del rimpatrio definitivo,
   - stato di famiglia,
   - cittadinanza italiana,
   - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di disoccupazione, attesa di pensione e titolarità di eventuali redditi.

I Comuni presentano quindi all'A.R. richiesta di copertura finanziaria, corredata da:

1. atto amministrativo di concessione delle provvidenze;
2. attestazione di ridotte capacità economiche riferita all'intero nucleo rimpatriato;
3. un'eventuale relazione del servizio sociale di base attestante lo stato di particolare necessità;
4. domande degli interessati corredate dalla relativa documentazione.

Il rimborso, ai Comuni, delle somme liquidate, unitamente alla corresponsione del 5% per spese di gestione, verrà effettuato ad avvenuta erogazione delle sovvenzioni in base alla trasmissione da parte del legale rappresentante dell'Ente locale della documentazione prevista dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

Traslazione salme

Soggetti referenti

Amministrazioni comunali.

Soggetti beneficiari

Emigrati e familiari, anche residenti all'estero, che versino in condizioni di ridotta capacità economica e che trasferiscono in Regione le salme dei congiunti deceduti all'estero.

Importo del contributo

80% delle spese necessarie per la traslazione fino ad un massimo di lire 2.500.000.

Criteri di concessione liquidazione e revoca

Le domande devono essere presentate entro un anno dalla data della traslazione al Comune di origine o di residenza del richiedente, ovvero, in difetto, al Comune in cui viene traslata la salma ed essere corredate da:

1. certificato di morte;
2. documentazione originale e quietanzata delle spese sostenute vistata dall'autorità consolare (con eventuale traduzione in lingua italiana);
3. dichiarazione consolare attestante la ridotta capacità economica;
4. mandato per la riscossione del contributo a persona residente in Regione, qualora il richiedente sia residente all'estero.

Per la concessione ed erogazione si applicano le stesse modalità stabilite per i contributi di assistenza economica.

A.2
Soggiorni per anziani

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettera d), articolo 5, lettera g).

Legge regionale 27/1984, articolo 3, punto 4.

Finalità

È prevista la concessione di contributi per la realizzazione di viaggi e soggiorni per emigrati anziani.

Soggetti referenti

Amministrazioni comunali.

Soggetti beneficiari

Lavoratori emigrati, anziani.

Importo del contributo

Il contributo può essere concesso fino alla totale copertura delle spese sostenute per viaggio e per eventuali oneri di assicurazione contro infortuni e malattie durante il periodo di permanenza in Regione.

Indirizzi e criteri da osservare

Emigrati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Criteri di priorità

Emigrati con maggiore periodo di permanenza all'estero senza rientro in Regione.

Emigrati provenienti da aree geografiche svantaggiate.

Criteri di esclusione

Mancanza dei requisiti anagrafici.

Criteri di concessione e liquidazione

Le domande vengono presentate al Comune di origine degli emigrati o al Comune presso il quale gli stessi intendono soggiornare, anticipatamente all'effettuazione del viaggio, ed essere corredate da certificati anagrafici o autocertificazione attestante: la residenza, il comune di espatrio, il periodo di permanenza all'estero e la data dell'ultimo rimpatrio.

La erogazione dei contributi è effettuata per il tramite dei comuni, che quindi inoltrano all'A.R. la richiesta di copertura finanziaria unitamente alla documentazione amministrativa che attesta l'assegnazione della provvidenza.

Il rimborso, ai Comuni, delle somme liquidate, unitamente alla corresponsione del 5% per spese di gestione, verrà effettuato ad avvenuta erogazione delle sovvenzioni in base alla trasmissione da parte del legale rappresentante dell'Ente locale della documentazione prevista dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

A.3
Incentivi per il minimo pensionistico

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1978.

Legge regionale 28/1986, articolo 10.

Finalità

Contributi sugli oneri di riscatto determinati dall'INPS per il raggiungimento dei requisiti minimi di pensione.

Soggetti beneficiari

Lavoratori emigrati rimpatriati, superstiti degli stessi.

Importo del contributo

80% dell'importo determinato dall'INPS per il raggiungimento del requisito minimo di contribuzione, con un limite massimo di lire 8.000.000.

Indirizzi e criteri da osservare

Emigranti che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero in paesi privi di convenzione internazionale di copertura assicurativa.

Emigrati che abbiano già definito con l'INPS gli oneri di riscatto.

Criteri di priorità

Criteri di esclusione

Criteri di concessione liquidazione e revoca

La concessione del contributo è disposta dall'A.R. su presentazione, da parte del richiedente il beneficio, di apposita domanda corredata da:

1. certificato storico anagrafico od autocertificazione comprovante la residenza all'atto dell'espatrio, la residenza attuale;
2. attestazione dell'INPS comprovante l'importo versato per il raggiungimento dei contributi necessari al requisito minimo di pensione.

In caso di domanda presentata dai superstiti va inoltre allegato:

1. certificato di morte del dante causa;
2. certificato di matrimonio per il coniuge superstite;
3. certificato di nascita per i figli.

A.4
Incentivi per l'avvio di attività economiche e per l'abbattimento del costo del lavoro

Avvio attività economiche

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettera b), articolo 5, lettere d) m).

Legge regionale 27/1982, articolo 3.

Legge regionale 27/1984, articolo 3, punto 6.

Legge regionale 28/1986, articolo 3.

Finalità

Favorire il reinserimento economico dei lavoratori emigrati rimpatriati con incentivi per la realizzazione di attività, in forma singola, associata o cooperativistica, nei settori industriale, artigiano, commerciale, agricolo e turistico con particolare riferimento alle zone d'esodo.

Soggetti beneficiari

Lavoratori emigrati rimpatriati, con almeno un biennio di ininterrotta permanenza all'estero nell'ultimo quinquennio, che avviano un'attività:

1. in forma individuale;
2. associata;
3. cooperativistica.

Importo del contributo (tenuto conto del trend storico):

Lire 20.000.000 (35% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di lire 20.000.000 per iniziative individuali).

Lire 30.000.000 (45% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di lire 30.000.000 per iniziative societarie) ragguagliato al numero dei soci rimpatriati accertati all'atto della concessione.

Lire 40.000.000 (50% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di lire 40.000.000 per cooperative di produzione lavoro) ragguagliato al numero dei soci rimpatriati accertati all'atto della concessione.

Indirizzi e criteri da osservare

Rimpatriati nel territorio regionale da non oltre due anni, termine entro il quale abbiano avviato attività imprenditoriale individuale.

Rimpatriati nel territorio regionale da non oltre due anni, termine entro il quale abbiano avviato attività imprenditoriale associata o cooperativistica anche con soci o cooperatori emigrati ancora residenti all'estero.

Criteri di priorità

Attività coinvolgenti il maggior numero di emigrati.

Attività che danno vita al maggior numero di nuovi posti di lavoro.

Attività che comportano investimenti rilevanti.

Attività che si collocano in aree svantaggiate del territorio regionale.

Criteri di esclusione

Mancanze dei requisiti anagrafici dei richiedenti.

Criteri di concessione e liquidazione

La domanda va presentata entro due anni dalla data di rimpatrio definitivo, in competente carta da bollo, dai lavoratori rimpatriati titolari delle imprese avviate o dai legali rappresentanti delle società o cooperative costituite fra o con lavoratori rimpatriati, corredate da:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio, per le cooperative deve inoltre essere presentato il certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative nonché, per società e cooperative copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. certificati anagrafici o autocertificazione attestante il periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, la data di rimpatrio, la cittadinanza italiana, la residenza nel territorio regionale (nel caso di società o di cooperative detta certificazione o autocertificazione dovrà essere prodotta per ciascun socio o cooperatore);
3. dichiarazione attestante eventuali contributi richiesti ed eventualmente ottenuti ai sensi di altre leggi regionali o statali per le stesse finalità;
4. relazione tecnico-finanziaria relativa all'attività economica intrapresa, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili già acquistati e/o che si intendono acquistare e, in quest'ultimo caso, i relativi preventivi di spesa;
5. nel caso in cui l'impresa richiedente sia una società o una cooperativa, deve esser presentato un elenco dei soci o cooperatori aggiornato alla data di presentazione della domanda. In tale atto devono essere altresì indicati i nominativi dei soci o cooperatori che effettivamente esercitano, o che intendono esercitare, attività lavorativa regolarmente remunerata nell'impresa.

Entro un anno dalla data di presentazione della domanda pena la revoca del beneficio (salvo intervento di motivata proroga) dovrà essere prodotta la documentazione giustificativa della spesa:

1. fatture originali quietanzate (ovvero rogito notarile, ovvero, qualora si tratti di acquisti da privati, ricevuta, munita di competente bollo per quietanza, sulla quale siano indicati i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale, l'importo percepito, nonché la dichiarazione di responsabilità fiscale) comprovanti le spe-

se già sostenute all'atto della presentazione della domanda (... gli interventi possono essere disposti su documenti di spese effettuate nei due anni antecedenti alla data di presentazione della relativa domanda, articolo 3, legge regionale 28/1986) nonché le spese effettuate a fronte dei preventivi allegati alla relazione tecnico finanziaria.

Spese ammissibili

Sono considerate spese ammissibili quelle direttamente pertinenti all'esercizio dell'attività economica assunta per la parte non coperta da altri contributi in conto capitale, relative ad:

1. acquisto terreno;
2. acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati;
3. acquisto, rinnovo od ampliamento delle attrezzature fisse o mobili, degli impianti e degli arredi adibiti esclusivamente all'attività lavorativa;
4. spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro posseduti all'estero dai lavoratori emigrati e da questi trasferiti nel territorio regionale per impiegarli nell'esercizio dell'attività economica qui avviata all'atto del rimpatrio;
5. acquisto di servizi pertinenti all'avvio dell'attività produttiva;
6. acquisto delle scorte necessarie all'avvio dell'attività, effettuato non oltre i tre mesi successivi all'inizio dell'attività stessa, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo delle voci precedenti.

Al fine della determinazione dell'ammontare del contributo, le spese documentate vengono computate sulla base di regolari fatture quietanzate, con esclusione degli importi accessori quali l'I.V.A., le spese di incasso e altre.

Abbattimento del costo del lavoro

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettera b).

Legge regionale 51/1980, articolo 24.

Legge regionale 27/1984, articolo 3, punto 6.

Finalità

Contributi forfettari alle imprese società o cooperative che assumono come lavoratori dipendenti o come soci lavoratori i rimpatriati nel territorio regionale.

Soggetti beneficiari

Imprese, società o cooperative.

Importo del contributo

30% della spesa ritenuta ammissibile, relativa al pagamento di tutti gli oneri mutualistico-previdenziali, versati dalle imprese, società e cooperative per i rimpatriati, dopo un periodo di ininterrotta permanenza all'estero di almeno un biennio negli ultimi cinque anni, assunti come dipendenti o in qualità di soci lavoratori, per i dodici mesi successivi alla data di assunzione, fino ad un massimo di lire 5.000.000.

Criteri di concessione

Il contributo viene concesso ed erogato, per una sola volta per ciascun dipendente o socio lavoratore, rimpatriato, da non oltre un anno dalla data di assunzione, a conclusione del primo anno di servizio del medesimo.

La domanda deve essere presentata, in carta da bollo, dai titolari delle imprese o dai legali rappresentanti delle società o cooperative entro un anno dalla data di assunzione del dipendente o socio lavoratore emigrato.

Alle domande devono essere allegati:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
2. per ogni singolo dipendente o socio lavoratore assunto e per il quale si richiede il contributo certificati anagrafici o autocertificazione attestante il periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, e la data di rimpatrio, la cittadinanza italiana, la residenza nel territorio regionale;
3. fotocopia del certificato del codice fiscale o della partita I.V.A. dell'impresa richiedente;
4. copia conforme del libro matricola per la parte che riguarda il dipendente o socio lavoratore assunto.

Al termine del periodo considerato dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:

1. copia conforme del libro paga o dei fogli paga riguardanti il dipendente o socio lavoratore assunto e per il periodo per cui viene richiesto il contributo;
2. attestati di versamento degli oneri all'INPS e all'INAIL per il periodo lavorativo prestato dal dipendente o socio assunto e per il quale viene richiesto il contributo, nonché fotocopie degli stessi;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale siano evidenziate le somme a carico dell'impresa per gli oneri mutualistico-previdenziali riferiti al dipendente o socio per il quale viene chiesto il contributo;
4. dichiarazione attestante eventuali contributi richiesti ed eventualmente ottenuti ai sensi di altre leggi regionali o statali per gli stessi scopi;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore attestante le dimissioni volontarie in caso di contributo per un periodo inferiore ai 12 mesi.

A.5
Contributi e interventi per il reinserimento scolastico e per il reinserimento professionale

Incentivi per spese di convitto e di soggiorno

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettera f), articolo 5, lettere a) b).

Legge regionale 6/1987, articolo 6.

Finalità

Agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari nell'ambito del territorio regionale.

Favorire, nell'ambito del territorio regionale, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

Soggetti beneficiari

Figli di emigrati che frequentano scuole od università nell'ambito del territorio regionale.

Importo del contributo

Lire 3.000.000 contributo forfettario.

Lire 4.500.000 (80% delle spese di convitto o semiconvitto fino al massimo di 4.500.000).

Indirizzi e criteri da osservare

Famiglia residente all'estero con almeno uno dei genitori emigrante del Friuli-Venezia Giulia.

Criteri di priorità

Frequenza alla scuola dell'obbligo.

Criteri di concessione e liquidazione

Le domande vengono presentate all'A.R. dallo studente se maggiorenne o dall'esercente la patria potestà, e devono contenere le seguenti indicazioni:

1. generalità del richiedente e recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
2. generalità dello studente e condizione di figlio di emigrati dello stesso;
3. residenza e domicilio della famiglia e dello studente in Italia ed all'estero;
4. scuola o corso di laurea che saranno frequentati;
5. beneficio che si richiede (forfettario o percentuale);
6. denominazione e sede dell'istituto ospitante e costo complessivo delle rette per il periodo di frequenza scolastica.

La domanda deve inoltre essere integrata, entro il 31 dicembre, corredate della seguente documentazione in carta semplice:

1. certificati anagrafici o autocertificazione attestante lo stato di famiglia, la residenza dello studente, l'iscrizione all'AIRE dei genitori, il Comune di espatrio;
2. atto di delega o di affidamento nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dai genitori dello studente minorenne;
3. certificato di iscrizione alla scuola od all'Università;
4. dichiarazione rilasciata dall'istituto ospitante, nel caso di contributo per spese di convitto, con l'indicazione dell'importo della retta;
5. domanda relativa alla modalità di accreditamento prescelta con allegata fotocopia del codice fiscale del beneficiario.

Il contributo viene erogato a presentazione di rendiconto, da parte dello studente se maggiorenne o dell'esercente la patria potestà se minorenne di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolare frequenza alle lezioni e di regolare documentazione delle spese sostenute, in caso di contributo per spese di convitto.

Può essere erogato, a richiesta del beneficiario, l'anticipo pari ad un terzo del contributo totale, al momento della concessione dell'incentivo.

Organizzazione di corsi di reinserimento scolastico

Soggetti referenti

Istituti scolastici.

Soggetti beneficiari

Figli di emigrati e di rimpatriati che frequentano scuole od università nell'ambito del territorio regionale che incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana conseguente il periodo di permanenza all'estero o la frequenza, all'estero, di diversi ordinamenti didattici.

Per l'anno scolastico 2000-2001 potranno essere ammessi all'attività di sostegno gli studenti che non hanno regolarmente frequentato, perché ancora residenti all'estero, l'anno scolastico 1997-1998.

Importo del contributo

Lire 50.000/orarie onnicomprensive degli oneri di legge e fino ad un limite di 100 ore per soggetto beneficiario.

Indirizzi e criteri da osservare

Programma di studio indicato dagli insegnanti con la possibilità che l'attività didattica abbia luogo anche nei mesi delle vacanze estive.

Criteri di priorità

Frequenza alla scuola dell'obbligo.

Criteri di concessione liquidazione e revoca

Le scuole interessate inoltrano all'A.R. le domande di copertura finanziaria per l'istituzione dei corsi, entro il 31 ottobre 2000, corredate da:

1. elenchi nominativi degli allievi suddivisi per corso completi dell'indicazione della data di rimpatrio e della classe frequentata;
2. relazione degli insegnati sulla situazione di ciascun allievo;
3. certificazione anagrafica od autocertificazione rilasciata dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente qualora maggiorenne attestante la data del rimpatrio dello studente e la sua condizione di figlio di emigrato o di rimpatriato;
4. modalità di accreditamento dei contributo e codice fiscale.

L'A.R., ad avvenuto ricevimento da parte della scuola della comunicazione attestante l'avvio del corso, provvedere alla corresponsione di un anticipo pari al 100% dell'importo preventivato per le scuole pubbliche e pari al 80% per le scuole private.

Entro tre mesi dalla conclusione dei corsi, salvo intervento di motivata proroga l'amministrazione scolastica deve provvedere ad inoltrare il rendiconto secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Qualora non sia stato utilizzato totalmente l'importo erogato, le somme non utilizzate, devono essere restituite con le modalità di legge, entro la sopraindicata scadenza. Al rendiconto deve essere allegata la documentazione comprovante la restituzione di dette somme.

L'A.R. provvedere alla corresponsione del 5% per spese di gestione alle scuole pubbliche ed saldo del contributo per le scuole private.

Reinserimento scolastico individuale

Soggetti beneficiari

1. Figli di emigrati e di rimpatriati che frequentano scuole od università nell'ambito del territorio regionale che incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana conseguente il periodo di permanenza all'estero o la frequenza, all'estero, di diversi ordinamenti didattici.
2. Figli di emigrati o di rimpatriati che, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, abbiano prodotto al provveditorato agli studi richiesta di riconoscimento dell'equipollente titolo di studio italiano ed abbisognino di lezioni di lingua italiana per sostenere l'esame previsto a tal fine.

Importo del contributo

Lire 50.000/orarie onnicomprensive degli oneri di legge fino ad un massimo dell'80% della spesa sostenuta per un limite di 100 ore di lezione.

Indirizzi e criteri da osservare

Programma di studio indicato dagli insegnanti con la possibilità che l'attività didattica abbia luogo anche nei mesi delle vacanze estive.

Criteri di priorità

Frequenza alla scuola dell'obbligo.

Criteri di esclusione

Mancanza di requisiti anagrafici dei partecipanti.

Attivazione del corso da parte della scuola (limitatamente al punto 1).

Criteri di concessione, liquidazione e revoca

Le domande vengono presentate all'A.R. dallo studente se maggiorenne o dall'esercente la patria potestà entro il 31 ottobre 2000, accompagnate dalla seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione alla scuola;
2. relazione degli insegnati sulla situazione dell'allievo e dichiarazione dell'istituto che non è stato attivato alcun corso nell'ambito della scuola;
3. certificazione anagrafica od autocertificazione rilasciata dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente qualora maggiorenne attestante lo stato di famiglia, la residenza, la data del rimpatrio dello studente e la sua condizione di figlio di emigrato o di rimpatriato;
4. programma dell'attività didattica e preventivo di spesa, sottoscritti dall'insegnante che curerà l'intervento di sostegno;
5. titolo all'insegnamento della materia prodotto dall'insegnante;
6. modalità di accreditamento dei contributo e fotocopia del codice fiscale;
7. atto di delega o di affidamento nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta dai genitori dello studente minorenne.

Per gli studenti che abbiano richiesto il riconoscimento dell'equipollenza dei titolo di studio conseguito all'estero, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) è sostituita da un'attestazione del Provveditorato agli studi circa le prove da sostenersi da parte degli interessati per ottenere tale riconoscimento.

Il contributo viene erogato a rimborso, a lezioni ultimate, su presentazione di:

1. fattura o ricevuta fiscale, regolarmente quietanzate, rilasciata a norma di legge dall'insegnante che ha impartito le lezioni;
2. relazione dell'insegnante sullo svolgimento dell'attività di sostegno e valutazione dei risultati conseguiti.

Reinserimento professionale

Soggetti beneficiari

Emigrati e loro familiari, che abbiano superato l'età per la scuola dell'obbligo, rimpatriati da non oltre due anni alla data di inizio del corso che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di assenza all'estero di almeno due anni ininterrotti nell'ultimo quinquennio.

Importo del contributo

Lire 2.000.000 (80% del costo dei corsi fino ad un massimo di lire 2.000.000).

Indirizzi e criteri da osservare

Il contributo può essere concesso per la frequenza ad un solo corso professionale presso un istituto avente sede in Regione.

Criteri di priorità

Iscrizione alle liste di collocamento.

Capo famiglia con familiari a carico.

Criteri di esclusione

Mancanza dei requisiti anagrafici.

Criteri di concessione liquidazione e revoca

Le domande devono essere presentate all'A.R. dall'emigrante rimpatriato se maggiorenne o dall'esercente la patria potestà.

La domanda deve essere corredata da:

1. certificazione anagrafica od autocertificazione rilasciata dall'esercente la patria potestà o dallo stesso emigrato se maggiorenne attestante lo stato di famiglia, la residenza, la cittadinanza, la data del rimpatrio, il periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro proprio o della famiglia, il titolo di studio posseduto;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di disoccupazione l'eventuale iscrizione alle liste di collocamento (ai fini della valutazione delle priorità);
3. dichiarazione della scuola relativa alla tipologia del corso da frequentare, sede, durata, costo e attestazione finale rilasciata;
4. certificato di iscrizione alla scuola.

Il contributo viene erogato a rimborso, a corso ultimato, su presentazione di:

1. fattura o ricevuta fiscale, regolarmente quietanzate, rilasciata a norma di legge dall'istituto;
2. relazione illustrativa rilasciata della scuola attestante il numero di ore frequentate, i risultati conseguiti dall'alunno.

L'istruttoria delle domande relativi ai progetti da A.1 a A.5 verrà effettuata, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine di presentazione delle domande medesime.

B

INTERVENTI PER INIZIATIVE
DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA
PER LO SVILUPPO DEI RAPPORTI
CON LE COMUNITÀ
DEI CORREGIONALI EMIGRATI

B.1
Soggiorni di studio e di lavoro per giovani

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettera h), articolo 5, lettera h).

Legge regionale 27/1984, articolo 3, punto 4.

Legge regionale 28/1986, articolo 2.

Finalità

Organizzare, nel territorio regionale, anche tramite gli Enti locali soggiorni culturali e viaggi di studio e di lavoro per i figli e discendenti degli emigrati della Regione.

Soggiorni collettivi

Interventi dell'A.R.

Organizzati direttamente dall'A.R. in collaborazione con altri Enti pubblici, istituzioni scolastiche, istituti universitari, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Soggetti beneficiari

Figli e discendenti di emigrati.

Indirizzi e criteri da osservare

Beneficiari di età compresa tra il 18° ed il 35° anno, residenti all'estero (parametri contributi CEE).

Partecipazione finanziaria dei beneficiari che non versano in disagiate condizioni economiche.

Incentivi

Soggetti referenti

Enti locali ed associazioni riconosciute dell'emigrazione (legge regionale 27/1984, articolo 3, punto 4).

Soggetti beneficiari

Figli e discendenti di emigrati.

Importo del contributo

Fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, con anticipo del 70%.

Indirizzi e criteri da osservare

Beneficiari di età compresa tra il 18° ed il 35° anno, residenti all'estero.

Partecipazione finanziaria dei beneficiari che non versano in disagiate condizioni economiche (10% delle spese di viaggio per i provenienti dall'America latina, e dai paesi dell'Europa dell'Est, 30% delle spese di viaggio per i provenienti dai restanti paesi dell'Europa e dall'America del Nord, 20% delle spese di viaggio per i partecipanti provenienti dall'Australia, dall'Africa e dall'Asia).

Criteri di priorità

Provenienza

Aree svantaggiate (per condizioni socio economiche e culturali).

Aree che non abbiano avuto analoghe iniziative nell'ultimo triennio.

Tipologia

*** stages di aggiornamento professionale (1)

** stages di carattere tecnico-formativo (2)

* stages di carattere culturale (3)

(1) stages che prevedono corsi di lingua italiana di approfondimento della realtà culturale, linguistica economica e sociale del Friuli-Venezia Giulia con un periodo di formazione presso Istituzioni ed Enti qualificati della Regione;

(2) stages che prevedono frequenza di corsi presso istituti di formazione professionale, presso Aziende ed Enti economici studi professionali regionali qualificati, ed operanti in settori ed ambiti di particolare interesse regionale;

(3) stages che prevedono soggiorni in Regione comprendenti programmi formativi e di approfondimento culturale della realtà regionale.

Criteri di esclusione

Mancanza di requisiti anagrafici dei partecipanti.

Criteri di concessione e liquidazione

La domanda, a firma del legale rappresentante dell'Ente organizzatore, va inoltrata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, corredata da:

1. preventivo relativo all'iniziativa (entrate e spese), approvato dall'organo competente e sottoscritto dal legale rappresentante;
2. programma del soggiorno, elenco nominativi dei partecipanti e località di provenienza.

Anticipo del 70%

Saldo a rendiconto, da presentarsi entro 90 giorni dal completamento del progetto documentato da:

1. consuntivo delle entrate e delle spese, approvato dall'organo competente, completo di idonea documentazione giustificativa della spesa, della documentazione comprovante la partecipazione finanziaria ovvero le disagiate condizioni economiche dei nuclei familiari dei giovani partecipanti ai soggiorni;
2. domande di partecipazione dei giovani complete dei dati anagrafici, corredate da una dichiarazione attinente l'eventuale partecipazione ad altri soggiorni finanziati ai sensi della legge regionale 51/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, e da certificazione anagrafica od autocertificazione attestante la residenza d'estero del richiedente, la relazione di parentela con l'ascendente emigrato, i dati anagrafici dello stesso, la data ed il luogo di espatrio, il Paese in cui è espatriato.

Si procede alla revoca ed al recupero dell'anticipazione, a termine di legge, per mancato rispetto delle condizioni contemplate nel decreto di concessione o dei termini di rendicontazione, salvo intervento di motivata proroga.

Soggiorni individuali

Stages che prevedono frequenza, in Regione, a corsi presso istituzioni culturali o di ricerca, istituti di formazione professionale, aziende ed enti economici, studi professionali regionali qualificati ed operanti in settori di particolare interesse regionale.

Soggetti referenti

Enti locali, Associazioni riconosciute dell'Emigrazione.

Soggetti beneficiari

Figli e discenti di emigrati.

Importo del contributo

80% (100% qualora venga presentata documentazione consolare attestante le disagiate condizioni economiche della famiglia) per le spese di viaggio dalla località di residenza in Regione, assicurazione contro infortuni e malattie, nonché un contributo per spese di soggiorno.

L'importo massimo del contributo è indicato in lire 10.000.000 e per un periodo di permanenza di 180 giorni.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Beneficiari di età compresa tra il 18º ed il 35º anno, residenti all'estero (parametri contributi CEE).

Le scelte saranno determinate dai seguenti criteri di priorità:

1. giovani appartenenti a famiglie non abbienti (attestata da dichiarazione consolare).

Criteri di concessione erogazione e revoca

Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre:

1. direttamente all'A.R. dal richiedente il contributo;
2. tramite gli Enti locali e le associazioni riconosciute dell'emigrazione che, in tal caso, fungono da referenti.

Corredate da:

1. certificazione anagrafica od autocertificazione attestante i dati anagrafici del genitore o ascendente emigrato e la relazione di parentela con questi, data e luogo di espatrio del medesimo e Paese in cui è espatriato, residenza all'estero del richiedente;
2. copia dei titoli di studio;
3. curriculum professionale;
4. illustrazione del programma dello stage in relazione al titolo di studio del richiedente od alla sua posizione professionale;
5. documentazione attestante l'ammissione alla frequenza presso l'Ente, l'istituto, l'azienda, lo studio professionale prescelto per l'iniziativa;
6. preventivo di spesa.

Concessione ed erogazione

Anticipo del 50% qualora la domanda sia presentata da Enti pubblici od associazioni riconosciute dell'Emigrazione.

Saldo a presentazione di regolare rendiconto delle entrate e delle spese, approvato dall'organo competente, completo di idonea documentazione giustificativa della spesa, e completo dell'attestazione dell'Ente, Istituto, azienda o studio professionale presso il quale si è svolto il corso di specializzazione circa il regolare svolgimento dello stesso e di una relazione dei risultati conseguiti.

Qualora la domanda sia presentata direttamente dal richiedente, il contributo viene erogato a corso ultimato, su presentazione della documentazione giustificativa delle spese, dell'attestazione dell'Ente, Istituto, azienda o studio professionale presso il quale si è svolto il corso di specializzazione circa il regolare svolgimento dello stesso e di una relazione dei risultati conseguiti.

B.2
Editoria

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettere d) e) h), articolo 5, lettere e) g) g1).

Finalità

Curare o sostenere la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni che si propongono di rinsaldare i rapporti degli emigrati e dei corregionali residenti fuori del territorio regionale con la terra di origine.

Interventi dell'A.R.

Acquistare e diffondere abbonamenti a pubblicazioni, libri, materiale documentario, audiovisivo ed informatico, curare la stampa e la ristampa di testi di particolare interesse per il mondo dell'emigrazione comprese tesi di laurea o di dottorato, anche di pubblicazioni di collane specializzate.

Promuovere l'informazione riguardante la realtà regionale con programmi o cicli di trasmissioni radiofoniche o televisive da trasmettere nei paesi con maggiore presenza di emigrati, con il concorso di strutture regionali, con le emittenti radiotelevisive nazionali ed estere.

Soggetti destinatari

Associazioni, enti ed istituzioni dell'emigrazione, emigrati.

Soggetti beneficiari

Enti locali, enti, associazioni, istituzioni degli emigrati.

Importo del contributo

Fino al 90% delle spese ammissibili non coperte da altri finanziamenti, entro il limite massimo di 150 milioni, per la realizzazione e la diffusione di abbonamenti a pubblicazioni, libri, materiale audiovisivo ed informatico di interesse regionale o relativo al settore emigrazione.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Viene data priorità:

1. alle pubblicazioni periodiche edite dalle Associazioni regionali riconosciute dell'emigrazione già operanti con significativa continuità;
2. alla produzione e divulgazione di materiale documentale che rinsaldi i rapporti con i corregionali residenti all'estero o in altre Regioni italiane;
3. alla produzione e divulgazione di materiale informatico di interesse regionale.

La concessione dei contributi sarà disposta con priorità per le domande presentate dalle associazioni regio-

nali riconosciute dell'emigrazione, avuto riguardo all'attività istituzionale delle stesse, alla consistenza del bilancio nonché alla tiratura e diffusione del materiale pubblicato.

Criteri di esclusione

Non cumulabilità con altri interventi previsti dal presente programma.

Criteri di concessione liquidazione e revoca

Le domande, a firma del legale rappresentante, vanno inoltrare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione corredate da:

- preventivo relativo all'iniziativa approvato dall'organo competente e sottoscritto dal legale rappresentante;
- relazione illustrativa del progetto;
- dichiarazione di non aver presentato, ad altre pubbliche amministrazioni, domanda intesa ad ottenere un contributo per la stessa finalità.

Anticipo del 50%.

Saldo a presentazione di rendiconto approvato dall'organo competente, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dalla documentazione giustificativa della spesa da presentarsi con le modalità previste dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 entro 90 giorni dal completamento del progetto.

Si procede alla revoca ed al recupero dell'anticipazione, a termine di legge, per mancato rispetto delle condizioni contemplate nel decreto di concessione o dei termini di rendicontazione, salvo intervento di motivata proroga.

B.3
Iniziative di promozione culturale

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettere d) h), articolo 5, lettere g) g1) n).

Legge regionale 27/1984, articolo 3, punto 1.

Legge regionale 6/1987, articolo 4.

Finalità

Sostenere la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'identità della terra d'origine.

Favorire la partecipazione degli emigrati alla vita culturale della Regione.

Assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati e dei corregionali residenti fuori del territorio regionale per mantenere il legame di origine con il Friuli-Venezia Giulia.

Sostenere altre eventuali iniziative, direttamente o in collaborazione con altre Regioni, in favore degli emigrati.

Soggetti

L'amministrazione regionale, provvede a:

- organizzare manifestazioni culturali presso i corregionali residenti fuori dal territorio regionale, o manifestazione di carattere regionale, valendosi degli Enti locali, enti, associazioni, istituzioni degli emigrati;
- favorire iniziative di promozione dell'identità regionale presso le comunità degli emigrati all'estero od in altre Regioni italiane anche in occasione di particolari eventi storici, culturali che coinvolgano un'ampia rappresentanza di corregionali;
- attivare sinergie informatiche tra le diverse strutture che operano nel settore dell'emigrazione in concerto con altre strutture regionali, quali la cultura, i beni culturali ed il turismo, anche trarnite siti informatici che siano interfaccia tra l'A.R. ed i corregionali all'estero.

Importo del contributo

Il contributo viene concesso fino al 90% delle spese ritenute ammissibili.

A richiesta del beneficiario viene erogato l'anticipo del 50% del contributo concesso.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Vengono privilegiate le manifestazioni culturali promossa tra gli Enti locali e gli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati, con particolare riguardo al coinvolgimento di più realtà istituzionali.

La valutazione inoltre tiene conto di tre elementi prioritari quali i contenuti, le aree geografiche ed i soggetti di riferimento.

Sono, in tal senso, valutate prioritarie:

1. le iniziative di carattere informativo, divulgativo, sulla realtà regionale relativa agli aspetti istituzionali, culturali, economici, turistici, che valorizzino le tradizioni e le identità culturali e linguistiche regionali;
2. le iniziative promosse in aree svantaggiate (per condizioni socio-economiche o per distanza o carenza di comunicazioni), di tradizionale emigrazione regionale o in quelle nelle quali non si siano svolte iniziative nell'ultimo triennio;

3. le iniziative che coinvolgono la generalità degli emigrati, la componente giovanile e quella anziana.

Criteri di esclusione

Iniziative che non abbiano sufficienti motivazioni culturali o che non prevedano il coinvolgimento della comunità dei corregionali.

Non cumulabile con altri interventi previsti dal presente programma.

Criteri di concessione e revoca

La domanda, a firma del legale rappresentante dell'ente, va presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione corredata da:

1. preventivo relativo all'iniziativa (entrate e spese) approvato dall'organo competente e sottoscritto dal legale rappresentante;
2. programma dell'iniziativa indicante i contenuti, le aree geografiche ed i soggetti di riferimento;
3. dichiarazione di non aver presentato, ad altre pubbliche amministrazioni, domanda intesa ad ottenere un contributo per la stessa finalità.

Saldo a presentazione da parte del legale rappresentante dell'ente, del rendiconto approvato dall'organo competente, corredato dalla documentazione giustificativa delle spese secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 nonché da una relazione illustrativa della manifestazione realizzata, atta a comprovare lo svolgimento della stessa secondo le modalità e gli obiettivi previsti nel decreto di concessione, dall'elenco dei partecipanti, nel caso di seminari.

La documentazione va inoltrata entro 90 giorni dal completamento del progetto.

Si procede alla revoca ed al recupero dell'anticipazione, a termine di legge, per mancato rispetto delle condizioni contemplate nel decreto di concessione o dei termini di rendicontazione, salvo intervento di motivata proroga.

B.4
Premi per tesi di laurea sulla Regione Friuli-Venezia Giulia e programmazione di ricerche e studi

1. Tesi di laurea

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettera g), articolo 5, lettera g).

Finalità

Concessione di premi di laurea su tesi che trattino tematiche relative all'emigrazione regionale o alla realtà regionale, sotto il profilo storico, geografico, sociologico, giuridico, economico-statistico, letterario, linguistico, etnologico.

Soggetti beneficiari

Neo-laureati, emigrati o loro discendenti residenti all'estero o in altre Regioni italiane.

Importo del contributo

Lire 3.000.000.

Criteri di concessione e liquidazione

Bando di concorso con commissione giudicatrice.

Programmazione di ricerche e studi

Riferimento normativo

Legge regionale 51/1980, articolo 1, lettera g), articolo 5, lettera l).

Finalità

Realizzazione di studi ed indagini sui movimenti migratori che interessano la Regione.

Soggetti beneficiari

Enti, associazioni, istituzioni degli emigrati, istituti di ricerca.

Importo del contributo

Stanziamento su esperimento di gara.

Indirizzi e criteri di priorità da osservare

Gli studi sui movimenti migratori devono avere come referenti i dati forniti dal Ministero degli esteri, dagli Uffici regionali di settore nonché gli studi delle istituzioni scientifiche di alta specializzazione.

APPENDICE

Definizioni relative al programma degli interventi

EMIGRATO

- persona nata nella Regione Friuli-Venezia Giulia che si reca all'estero per ragioni di lavoro;
- persona nata in altra Regione italiana, purché residente in un Comune della Regione Friuli-Venezia Giulia all'atto dell'espatrio per ragioni di lavoro;
- persona espatriata, già residente nei territori italiani passati all'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in forza del Trattato di Pace del 1947 e degli accordi di Osimo, ratificati con la legge 14 marzo 1977, n. 73.

ESCLUSIONI

- dipendenti dello Stato e di Enti pubblici che si trovano all'estero per motivi di servizio;
- personale di enti pubblici e privati che lavora all'estero in organismi di cooperazione internazionale;
- ministri del culto cattolico o di altri culti e religiosi che svolgono all'estero attività connesse con il proprio ministero;
- titolari di borse di studio presso Università o Fondazioni estere;
- marittimi che si trovano fuori dal territorio nazionale per motivi di lavoro;
- lavoratori inviati in missione o trasferta all'estero dalle imprese italiane da cui dipendono;
- collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari;
- familiari dei soggetti sopra indicati.

FAMILIARI DI EMIGRATO: per familiari, si intendono i soggetti che rispondono ai requisiti di cui al D.P.R. 797 del 30 maggio 1955 e successive modificazioni (legge regionale 59/1976, articolo 13).

DISCENDENTE DI EMIGRATO: persona che ha un vincolo di parentela in linea retta con l'emigrato non superiore al terzo grado (bisavoli e pronipoti).

RIMPATRIATO: emigrato che rientra in maniera stabile e definitiva nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

CORREGIONALE RESIDENTE IN ALTRE REGIONI D'ITALIA: oltre agli emigrati, la legislazione regionale riconosce anche i corregionali residenti in Italia fuori del territorio regionale, riservando loro gli interventi di natura culturale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2000, n. 2659. (Estratto).

Comune di Udine. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 62 del 29 maggio 2000, di approvazione della variante n. 107 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Udine n. 62 del 29 maggio 2000 è confermata limitatamente all'approvazione, con tale deliberazione effettuata, della variante n. 107 al Piano regolatore generale così come modificata in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione presentata alla variante stessa;

2. è esclusa dalla conferma di esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 62 del 29 maggio 2000 la modifica, introdotta con tale deliberazione nella variante n. 107 al Piano regolatore generale, conseguente al recepimento del parere espresso dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» con nota n. 21946/D.NIP del 23 marzo 2000 (stralcio della riclassificazione di un'area compresa all'interno della zona per attrezzature sanitarie attribuita all'Ospedale «Gervasutta»);

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2000, n. 2660. (Estratto).

Comune di Coseano. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 23 dell'8 giugno 2000, di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1200 del 5 maggio 2000 in merito alla variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Coseano, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 23 dell'8 giugno 2000;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 23 dell'8 giugno 2000, di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Coseano;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Elenco delle Società cooperative iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Denominazione	Sede - Indirizzo	Settore	N. Albo	Data	Sezione
Coop.va sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia S.c.a r.l.	Trieste - Via Paolo De Ralli 3	Prod. - Lav.	1	29.04.92	B
Cooperativa sociale Arcobaleno S.c.a r.l.	Gorizia -Via San Michele 42	Prod. - Lav.	2	29.04.92	B
Il Posto delle Fragole - Cooperativa sociale S.c.a r.l.	Trieste - Via Paolo De Ralli 3	Prod. - Lav.	3	29.04.92	B
Agricola Monte San Pantaleone Cooperativa sociale S.c.a r.l.	Trieste - Via Paolo De Ralli 3	Agricola	4	29.04.92	B
Coop.va Service Noncello - Cooperativa sociale a r.l. Onlus	Roveredo (PN) - Via dell'Artigianato 20	Prod. - Lav.	5	29.04.92	B
La Collina Cooperativa sociale S.c.a.r.l.	Trieste - Via Querini 6	Prod. - Lav.	6	29.04.92	B
Lavoriamo Insieme Società cooperativa sociale a r.l.	Sedegliano (UD) - Via Candotti 48	Prod. - Lav.	7	29.04.92	B
Futura Cooperativa sociale a r.l.	San Vito al T. (PN) - Via Savorgnano	Prod. - Lav.	8	19.05.92	B
Coop. Arialta Cooperativa sociale a r.l.	Tolmezzo (UD) - Via Morgagni 4	Prod. - Lav.	9	19.05.92	B
La Legotecnica - Società coop. sociale di prod. e lavoro a r.l.	Pasian di Prato (UD) - Via D'Antoni 26	Prod. - Lav.	10	19.06.92	B
Cooperativa Sociale Bassa Friulana Società cooperativa a r.l.	Palmanova (UD) - Borgo Udine 5	Prod. - Lav.	11	19.06.92	B
Cooperativa Sociale Cif e Zaf Società a r.l.	Udine - Via Mistruzzi 1	Prod. - Lav.	12	03.07.92	B
Centro Sociale e Lavorativo Società cooperativa a r.l.	S. Daniele del Fr. (UD) - Via Tn e Ts 2	Prod. - Lav.	13	03.07.92	B
Arte e Libro - Soc. coop. sociale di produzione e lavoro a r.l	Udine - Via Derna 9	Prod. - Lav.	14	10.08.92	B
Il Melograno - Cooperativa sociale a r.l	Reana del R. (UD) - Via Carbonarie 40	Agricola	15	10.08.92	B
Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l.	Udine - Viale Ledra 6	Prod. - Lav.	16	30.09.92	B
Art Co. - Cooperativa sociale Servizi a r.l.	S. Giorgio di No. (UD) - Via Candoli 9	Prod. - Lav.	17	30.09.92	B
Cooperativa Germano - Società cooperativa sociale a r.l.	Trieste - Via San Piero 24/26	Prod. - Lav.	18	26.10.92	B
Cooperativa sociale La Viarte Soc. coop. a r.l.	S. Maria la Longa - Via Zompicco 42	Prod. - Lav.	19	09.11.92	B
Cooperativa sociale A.L.A. Soc. coop a r.l.	Trieste - Via Cantù 45	Prod. - Lav.	20	24.11.92	B
Insieme Cooperativa sociale a r.l.	Monfalcone (GO) - Via Bixio 15	Prod. - Lav.	21	14.12.92	A
Coop.va Nuovo Lavoro Cooperativa sociale a r.l.	S. Giorgio di No. (UD) - Via Candoli 9	Prod. - Lav.	22	29.01.93	B
Nascente - Società cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Chisiminio 40	Prod. - Lav.	23	29.01.93	B
Fraternità Sacerdotale - Società cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Ellero 3	Miste	25	18.02.93	A
Cooperativa sociale Radar - Società cooperativa a r.l.	Trieste - Via Donota 2	Prod. - Lav.	26	18.02.93	A
Cooperativa sociale Irene Deiuri Società cooperativa a r.l.	Udine - Via Diaz 60	Prod. - Lav.	27	18.02.93	B

Per l'impresa sociale - Cons. coop. Sociali a r.l. Onlus	Trieste - Via Paolo De Ralli 3	Prod. - Lav.	29	05.03.93	C
Il Grande Carro Cooperativa sociale - S.c.a r.l.	Gorizia - Via Vittorio Veneto 174	Prod. - Lav.	31	05.03.93	B
Partecipazione Cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Pozzuolo 330	Prod. - Lav.	32	08.03.93	B
Il Cammino - Cooperativa sociale a r.l.	Gorizia - Via Vittorio Veneto 174	Prod. - Lav.	33	08.03.93	B
La Cisile - Cooperativa sociale a r.l.	Gorizia - Viale XXIV Maggio 5	Prod. - Lav.	34	30.03.93	A
Sanitalia - Società Cooperativa sociale a r.l.	Udine - Viale Tricesimo 206/3	Prod. - Lav.	35	30.03.93	A
E'... Cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Pozzuolo 330	Prod. - Lav.	36	15.07.93	B
Itaca Cooperativa sociale a r.l.	Pordenone - Via San Francesco 1/C	Prod. - Lav.	38	02.08.93	A
Cooperativa sociale Acli di lavoro e servizi S.c.a r.l.	Cordenons - Via Chiavornicco 36/38	Prod. - Lav.	40	13.10.93	A
Dinsi une man - Società cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Bengasi 2	Prod. - Lav.	41	24.11.93	A
Cooperativa sociale Il Seme Società cooperativa a r.l.	Fiume Veneto (PN) - Via Fratte 70	Agricola	42	24.11.93	B
Spazio Bimbi Cooperativa sociale a r.l.	Brugnera (PN) - Via Battisti 22	Prod. - Lav.	43	24.11.93	A
Impresa a rete Cooperativa sociale a r.l. Onlus	Roveredo (PN) - Via dell'Artigianato 20	Prod. - Lav.	44	24.11.93	A
C'era l'acca - Società cooperativa sociale a r.l.	Cordenons - Via Chiavornicco 36/38	Prod. - Lav.	45	28.12.93	B
L'Onda Cooperativa sociale a r.l.	Grado (GO) - Calle Pescheria 3	Prod. - Lav.	46	19.01.94	B
Coop. sociale pordenonese famiglie anziani infanzia S.c.a r.l.	Porcia (PN) - Via Marconi 10	Prod. - Lav.	47	26.04.94	A
Cooperativa sociale Emmaus del Cedis - S.c.a r.l.	Pordenone - Via de la Comina 25	Prod. - Lav.	48	26.04.94	B
Cooperativa sociale San Mauro - Soc. coop. a r.l.	Maniago (PN) - Via San Mauro 6	Prod. - Lav.	49	11.05.94	B
Insieme - Società cooperativa sociale a r.l.	Tavagnacco (UD) - Via Canova 7	Prod. - Lav.	50	24.06.94	A
Cooperativa sociale di solidarietà familiare S.c.a r.l.	Pordenone - Via Caboto 28	Prod. - Lav.	51	24.06.94	A
Cooperativa sociale Evoluzione - Società cooperativa a r.l.	Gorizia - Via Roma 20	Prod. - Lav.	52	09.12.94	B
Strade Nuove - Società Cooperativa sociale a r.l.	Trieste - Via Gregorutti 2	Prod. - Lav.	53	11.01.95	A
Il Mosaico Consorzio di Cooperative sociali S.c.a r.l.	Gorizia - Viale XXIV Maggio 5	Miste	54	01.02.95	C
La Zeje - Società cooperativa sociale a r.l.	Tolmezzo (UD) - Via Betania 2	Prod. - Lav.	55	01.02.95	A
Mhandy - Società cooperativa sociale a r.l.	Tolmezzo (UD) - Via Betania 2	Prod. - Lav.	56	08.02.95	B

Il Paese dei balocchi Cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.	Udine - Via Lavariano 4	Prod. - Lav.	59	20.04.95	A
Arte Coop Cooperativa sociale a r.l.	Tavagnacco (UD) - Via Fermi 24	Prod. - Lav.	61	01.09.95	A.
Il Ponte Cooperativa sociale a r.l.	Prata di Pn (PN) - Via Termeacque 70	Prod. - Lav.	62	22.12.95	A
Melarancia - Un posto per giocare - Cooperativa sociale a r.l.	Pordenone - Via Platon 3	Prod. - Lav.	63	22.12.95	A
Cooperativa sociale Orizzonte - Società cooperativa a r.l.	Gorizia - Via Vittorio Veneto 174	Prod. - Lav.	64	09.01.96	A
Prospettiva Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Trieste - Via Lazzaretto Vecchio 17	Prod. - Lav.	65	16.01.96	B
Cooperativa sociale La Fraternità del Cedis - S.c.a r.l.	Pordenone - Via de la Comina 25	Prod. - Lav.	66	31.01.96	A
Cooperativa sociale La Sorgente S.c.a r.l.	Rive d'Ar. (UD) - Loc. Prà Longhi 12	Prod. - Lav.	67	17.04.96	B
Idea... Società cooperativa sociale a r.l.	Forgaria del Fr. (UD) - Piazza Julia 3	Prod. - Lav.	68	15.05.96	A
Coopeartiva sociale Il Piccolo Principe - Società cooperativa. a r	Casarsa Del. (PN) - Via V. Veneto 47/A	Prod. - Lav.	69	17.05.96	A
I 9 Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Cervignano del Fr. (UD) - Via Aquileia 9	Prod. - Lav.	70	22.05.96	B
Arti e Mestieri Cooperativa sociale a r.l.	S. Pier d'Is. (GO) - Via Battisti 12	Prod. - Lav.	71	22.05.96	B
Città Solidale - Coop. sociale - Società cooperativa. a r.l.	Monfalcone (GO) - Via San Nicolò 12	Prod. - Lav.	73	04.07.96	B
Cooperativa sociale Napoleonica a r.l.	Mortegliano (UD) - Via Morsano 39	Prod. - Lav.	74	11.09.96	B
Punto Franco - Cons. tra coop. soc. della Provincia di Gorizia	Gorizia - Via Vittorio Veneto 174	Miste	75	11.09.96	C
Cooperativa sociale Venezia Giulia - Società cooperativa a r.l.	Trieste - Via Udine 13	Prod. - Lav.	76	31.10.96	A
L'Ancora Cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Melengano 84/86	Prod. - Lav.	77	07.11.96	A
Meditalia Cooperativa sociale a r.l.	Tavagnacco (UD) - Via Fermi 49	Prod. - Lav.	78	07.11.96	A
Aganis Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Moggio Udinese (UD) - Piazzetta Pertini	Prod. - Lav.	79	07.11.96	B
Hattiva - Società cooperativa sociale a r.l.	Tavagnacco (UD) - Via Genova 4	Prod. - Lav.	80	07.11.96	B
L'Onda Nova Cooperativa sociale a r.l.	Grado (GO) - Calle Pescheria 3	Prod. - Lav.	81	07.11.96	A
Cooperativa sociale Oasi - Società cooperativa a r.l.	Cordenons (PN) - Via Seduzza 1	Prod. - Lav.	82	07.11.96	B
C.O.S.M. - Cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Pozzuolo 330	Prod. - Lav.	83	16.12.96	C
La CO.S.T.I.E.RA. - Cooperativa sociale a r.l.	Trieste - Via Mercadante 1	Prod. - Lav.	84	14.01.97	A
Demos Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Trieste - Via degli Alpini 83/1	Agricola	85	20.01.97	B
Querciambiente Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Trieste - Corso Italia 10	Prod. - Lav.	86	20.01.97	B

Scuola Nuova di Tarcento - Società cooperativa sociale a r.l.	Tarcento (UD) - Via Morgante 10	Prod. - Lav.	87	17.03.97	A
Nemesi Cooperativa sociale a r.l.	S. Giorgio di Nogaro (UD) - Via Annia 8	Prod. - Lav.	88	15.05.97	B
Universis Cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via della Prefettura 23/B	Prod. - Lav.	89	17.07.97	A
Felicità Cooperativa sociale a r.l.	Gorizia - Viale XXIV Maggio 5	Prod. - Lav.	90	05.09.97	A
Aracon Cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Divisione Julia 30	Prod. - Lav.	91	05.09.97	A
Il Granello Cooperativa sociale a r.l.	S. Vito al T. (PN) - Piazza IV Nov. 10	Prod. - Lav.	92	05.09.97	A
Accounting Service Cooperativa sociale a r.l.	Udine - Viale Venezia 184	Prod. - Lav.	93	10.12.97	B
Duemme Società Cooperativa sociale a r.l.	S. Giorgio di No. (UD) - Via Annia 8	Prod. - Lav.	94	10.12.97	B
Athena Coop. Sociale - Società cooperativa a r.l.	Maniago (PN) - Via Pordenone 7	Prod. - Lav.	95	10.12.97	B
Ideando - S.c. a r.l. Cooperativa sociale	Sedegliano (UD) - Via San Giorgio 20	Prod. - Lav.	96	19.12.97	A
Alberone Sociale - Società cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Cividale 622/5	Prod. - Lav.	97	23.02.98	A
Cooperativa sociale Furclap - Società cooperativa a r.l.	Clauzetto (PN) - Via del Rifugio 4	Miste	98	24.02.98	B
Duemilauno - Agenzia Sociale - Società coop. sociale a r.l.	Muggia (TS) - Via di Vignano 3	Prod. - Lav.	99	05.03.98	A
Il Vivaio del Sole - Piccola società cooperativa sociale a r.l.	Fagagna (UD) - Via dal Codarut 11	Prod. - Lav.	100	10.03.98	A
CO.A.LA. Coop. sociale Arte e Lavoro S.c.a r.l.	Trieste - Via Donota 2	Prod. - Lav.	101	25.06.98	B
Solimai piccola società cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Valussi 32	Prod. - Lav.	102	23.07.98	A
Interland - Cons. per l'integrazione e il lavoro - Cooperativa soci	Trieste - Corso Italia 10	Miste	103	19.10.98	C
C'era una volta - Società cooperativa sociale a r.l.	Campoformido (UD) - Via Verdi 57	Prod. - Lav.	104	19.10.98	A
Cooperativa Sociale Vladimir Hudolin a r.l.	Udine - Viale Ledra 4	Prod. - Lav.	105	19.10.98	A
Cooperativa L'Agorà - Società cooperativa sociale a r.l.	Ronchis (UD) - Vicolo dei Brazzit 4	Prod. - Lav.	107	29.10.98	B
Croce del Sud Cooperativa Sociale - Società coop. a r.l. Onlus	Trieste - Via di Conconello 16	Prod. - Lav.	108	14.12.98	B
Nogapwork Cooperativa Sociale Onlus Società coop. a r.l.	Trieste - Via Costalunga 82/1	Prod. - Lav.	109	13.01.99	B
Co.s.m.o. - Piccola società cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Baldasseria Media 129	Prod. - Lav.	110	13.01.99	A
S.G. 2000 Cooperativa sociale a.r.l.	Trieste - Via San Lazzaro 16	Prod. - Lav.	111	21.01.99	A
Giro Giro Tondo Piccola società cooperativa sociale a r.l. Onlus	Udine - Via Liguria 325	Prod. - Lav.	112	18.03.99	A
La Margherita Piccola società coop. sociale a r.l.	Talmassons (UD) - Via Comelli 9	Prod. - Lav.	113	18.03.99	A
Leonardo - Cons.coop. Sociali - Società cooperativa sociale a r.	Pordenone - Via Caboto 28	Miste	114	18.03.99	C
Contea Società cooperativa sociale a r.l.	Gorizia - Viale XXIV Maggio 5	Prod. - Lav.	115	18.03.99	B
Scuola Sant'Angela Merici - Società cooperativa sociale a r.l.	Cividale del Fr. - Via Monastero Mag. 33	Prod. - Lav.	116	04.06.99	A

Duemiladieci cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Muggia - Via Colombara di Vignano 3	Prod. - Lav.	117	04.06.99	B
Arcobaleno cooperativa sociale - Piccola soc. coop. a r.l.	Tricesimo (UD) - Via Urli 32	Prod. - Lav.	118	23.08.99	A
La Quercia cooperativa sociale - Società coop. a r.l.	Trieste - Corso Italia 10	Prod. - Lav.	119	27.10.99	A
Terra Viva - Società cooperativa sociale a r.l. Onlus	Monfalcone (GO) - Via IX Giugno 21	Agricola	120	27.10.99	B
Confini Impresa sociale cooperativa - Società coop. a r.l.	Trieste - Via De Pastrovich 1	Prod. - Lav.	121	27.10.99	B
Progesco cooperativa sociale a r.l.	Udine - Via Marangoni 60	Prod. - Lav.	122	12.01.00	A
Cantieri Sociali - Cons. coop. Sociali - S. coop. sociale a r.l. - O	Monfalcone (GO) - Via IX Giugno 21	Miste	123	12.01.00	C
Elison cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Cordenons (PN) - Via Amman 16	Prod. - Lav.	124	12.01.00	A
Maciao cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Tolmezzo (UD) - Via Div. Garibaldi 8	Prod. - Lav.	125	03.04.00	A
Croce Giuliana cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Trieste - Via Polonio 5	Prod. - Lav.	126	11.05.00	A
Codess F.V.G. cooperativa sociale a r.l. Onlus	Udine - Via Cernazai 8	Prod. - Lav.	127	11.05.00	A
Cooperativa Sociale Sant'Agata - Società coop. a r.l.	Lauzacco (UD) - Via Nievo 12	Prod. - Lav.	128	11.05.00	A
Blu Piccola società coop. sociale a r.l.	Udine - Via F. di Maniago 7	Prod. - Lav.	129	11.05.00	B
Cooperativa Sociale Aura - Società coop. a r.l.	Gorizia - Via del Carso 11/A	Prod. - Lav.	130	11.05.00	A
Form Gest cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l	Aiello del Friuli (UD) - Via Marconi 2/A	Prod. - Lav.	131	14.06.00	B
Athena cooperativa sociale a r.l.	Cervignano del Fr. (UD) - Viale Venezia	Prod. - Lav.	132	31.07.00	A
Rinascente cooperativa sociale - Società coop. a r.l.	Trieste - Via Cologna 29	Prod. - Lav.	133	31.07.00	A
Cooperativa Sociale Il Giglio - Società coop. a r.l.	Porcia (PN) - Via delle Risorgive	Miste	134	31.07.00	A

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Bagnaria Arsa. Avviso di adozione della variante n. 2a al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 28 giugno 2000 il Comune di Bagnaria Arsa ha adottato la variante n. 2a al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2a al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Bagnaria Arsa. Avviso di adozione della variante n. 2b al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 28 giugno 2000 il Comune di Bagnaria Arsa ha adottato la variante n. 2b al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2b al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Bagnaria Arsa. Avviso di adozione della variante n. 2c al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 del 28 giugno 2000 il Comune di Bagnaria Arsa ha adottato la variante n. 2c al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2c al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Dolegna del Collio. Avviso di adozione della variante n. 13 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 29 del 2 luglio 1999 il Comune di Dolegna del Collio ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 13 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Maniago. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1

della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 64 del 28 giugno 2000 il Comune di Maniago ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasiano di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 41 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 46 del 27 luglio 2000 il Comune di Pasiano di Pordenone ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 41 al Piano regolatore generale facendo proprio il parere vincolante n. 90/1-T/00 del 8 maggio 2000 espresso dal Comitato tecnico regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Segreteria generale

Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza che gli uffici regionali hanno conferito a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del I semestre 2000.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Sulla base dei dati forniti dagli uffici regionali, si pubblica l'elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza che i medesimi uffici hanno comunicato di aver conferito a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del I semestre 2000.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	SOGGETTO INCARICATO	OGGETTO DELL'INCARICO	DURATA	ONERE COMPLESSIVO IN LIRE
Direzione regionale della protezione civile	ing. Massimo LANZA P.I. 01937640306	Coordinatore progettazione ed esecuzione dei lavori urgenti nel bacino del torrente Moscardo in Comune di Paluzza (UD)	indefinita	6.500.000
Ufficio di piano	rag. Maria Stella MINNITI P.I. 00605610302	Consulenza per la gestione dei contratti di lavoro del personale appartenente al settore del "commercio"	12 mesi	2.550.200 + IVA
Ufficio di piano	dott.ssa Roberta LAZZARI C.F. LZZRRT70H47L736P	Collaborazione in materia di programmi comunitari con particolare riguardo alla collaborazione transfrontaliera e interregionale	24 mesi	155.040.000
Ufficio di piano	dott. Lorenzo SNAIDERO P.I. 01498230307	Consulenza e assistenza fiscale e tributaria per il Fondo di rotazione in agricoltura	12 mesi	20.000.000 + IVA
Ufficio di piano	Angelo BAIGUERA P.I. 00987660321	Consulenza e assistenza sulle politiche giovanili attuate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia	6 mesi	60.000.000 + IVA
Direzione regionale delle foreste	dott. Roberto RIAVEZ C.F. RVZRRT49S30A662A	Medico competente in materia di sicurezza sul lavoro	12 mesi	40.000.000
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria	Enrico BENUSSI C.F. BNSNRC58E22L424M	Verifica dei censimenti e congruità dei relativi piani di abbattimento delle riserve di caccia e delle riserve private e consorziali nonché l'espressione di pareri tecnici per l'adozione di misure di controllo o di salvaguardia delle singole specie di fauna selvatica	24 mesi	31.856.162

Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria	Fabio PERCO C.F. PRCFBA46L30L242G	Verifica dei censimenti e congruità dei relativi piani di abbattimento delle riserve di caccia e delle riserve private e consorziali nonché l'espressione di pareri tecnici per l'adozione di misure di controllo o di salvaguardia delle singole specie di fauna selvatica	24 mesi	52.384.419
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria	Franco PERCO C.F. PRCFNC39E08L424X	Verifica dei censimenti e congruità dei relativi piani di abbattimento delle riserve di caccia e delle riserve private e consorziali nonché l'espressione di pareri tecnici per l'adozione di misure di controllo o di salvaguardia delle singole specie di fauna selvatica	24 mesi	57.769.784
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria	Roberto PARODI C.F. PRDRRT47R16L736B	Verifica dei censimenti e congruità dei relativi piani di abbattimento delle riserve di caccia e delle riserve private e consorziali nonché l'espressione di pareri tecnici per l'adozione di misure di controllo o di salvaguardia delle singole specie di fauna selvatica	24 mesi	57.989.635
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura	dott. Federico VICARIO C.F. VCRFRC65L29L483N	Incarico ad esperti con funzioni di staff scientifico per l'attività dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana	12 mesi	22.000.000
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura	dott.ssa Maria Cristina CESCUTTI C.F. CSCMCR68P50L195X	Incarico ad esperti con funzioni di staff scientifico per l'attività dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana	12 mesi	22.000.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott.ssa Sandra TONINO C.F. TNNSDR67C50D962B	Effettuazione di corsi di formazione ed aggiornamento destinati al personale regionale	20 ore	2.000.000
Direzione regionale dell'organizzazione e del personale	dott. Stefano PIGANI C.F. PGNSFN64S08L483C	Effettuazione di corsi di formazione ed aggiornamento destinati al personale regionale	20 ore	1.600.000

Trieste, lì 28 settembre 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Giovanni Bellarosa

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Gorizia

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Castel Rubbia.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 169, del C.C. di Castel Rubbia.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, via Roma, n. 12 da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dall'11 ottobre 2000.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Gorizia, 22 settembre 2000

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia:
rag. Giovanni Zorzetti

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTOVIE VENETE S.p.A.

TRIESTE

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento alle norme di legge degli impianti di illuminazione esterna nodo, piazzale e svincolo di Portogruaro.

(Pubblicazione effettuata a' sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55)

Si rende noto che in esito al procedimento di gara tenuto in data 18 luglio 2000 e 31 agosto 2000, con il sistema del pubblico incanto (asta), ai lavori di adeguamento alle norme di legge degli impianti di illuminazione esterna nodo, piazzale e svincolo di Portogruaro, per l'importo di lire 992.107.000 (novecentonovantaduemilionicentosettemila) pari a euro 512.380,50.

a) Hanno partecipato le seguenti imprese:

1) SOCELETTR di R. Vanzillotta & S.n.c.; 2) Iacolino Francesco; 3) Iacolino Antonio; 4) Farc S.r.l.; 5) Leonardo Costruzioni S.r.l.; 6) Eurotel S.r.l.; 7) Elettro Marche S.r.l.; 8) Facco M. S.r.l.; 9) S.M.E.G.A.R. S.r.l.; 10) Rizzo Alfonso; 11) Tommaso Forte; 12) De Sarlo Antonio Giovanni; 13) LU.CO S.r.l.; 14) I.CO.E.S. di Pappalardo Onofrio & C. S.n.c.; 15) Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. S.a.s.; 16) Pappalardo Francesco; 17) IM.E.T.E. di Rosato Salvatore; 18) Presotto Impianti Elettrici S.r.l.; 19) L'elettrotecnica S.c.r.l.; 20) Electric System S.r.l.; 21) Elettroimpianti di Vittori V. e Cherubini R. S.n. c.; 22) Essegi di Schiavi Gianluigi & C. S.n.c.; 23) Elettrocostruzioni Rovigo di Benetti Dario & C. S.n.c.; 24) Nuova Segnaletica S.r.l.; 25) De Rosa Vittorio; 26) I.E.C.I. di Lombardo Pasquale; 27) Grimel S.r.l.; 28) Elettrica Gover di Luciano Gover & C. S.n.c.; 29) Elettromeccanica Rossi di Rossi Luigi & C. S.n. c.; 30) Elettrotecnica S.I.E.C.I. S.a.s. di Pedron F.& C.; 31) De Stefano Impianti elettrici di Scaldaferri Fedele & C. S.a.s.; 32) Easy Light Impianti S.r.l.; 33) Tiepolo S.r.l.; 34) Energo Impianti S.r.l.; 35) Davani Giuseppe & C. S.n.c.; 36) Alca Impianti S.r.l.; 37) Orion S.c.r.l.; 38) Visco Daniele & Raffaele S.n.c.; 39) Compagnin Giancarlo; 40) I.T. S.r.l. Innovazione & Tecnologie per l'industria delle costruzioni e degli impianti; 41) Elettrica Sud dei F.lli Sica S.n.c.; 42) S.I.E.I. Società impianti elettrici industriali S.r.l.; 43) C.I.E. S.r.l. Costruzioni impianti elettrici; 44) Massarella Guido; 45) Icibin S.r.l.; 46) Consorzio cooperative costruzioni; 47) Nicli Enrico; 48) I.T.E. S.c.r.l.; 49) Facile Giuseppe; 50) C.E.M. S.r.l.; 51) Pietro Ricchio; 52) Gemmo Impianti S.p.A.

b) I lavori sono stati aggiudicati in data 31 agosto 2000 all'Impresa Elettrica Sud dei F.lli Sica S.n.c. per l'importo di lire 797.554.817 (settecentonovantasettemilioni cinquecentocinquantaquattromila ottocentodiciasette) pari a euro 411.902,69, quale risultante al netto dell'offerto ribasso 19,61% sul prezzo a base d'asta.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Pierantonio Visintin

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di arredi scolastici.

L'Amministrazione comunale indice pubblico incanto per l'appalto della fornitura di arredi scolastici. Prezzo a base d'asta lire 58.330.000 (euro 30.124,93) I.V.A. esclusa. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso (articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. n. 827/1924).

L'offerta dovrà pervenire a questo Comune - Ufficio Protocollo in busta sigillata e controfirmata sul lembi di chiusura, unitamente ai documenti richiesti dal bando di gara, entro le ore 13 del 30 ottobre 2000, pena l'esclusione.

Informazioni, chiarimenti e copia del bando integrale e del capitolato potranno essere forniti dal Servizio cultura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
rag. Enzo Olivotto

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Modifica all'avviso di gara relativo alla fornitura di uno scuolabus, di un'automobile per i vigili urbani e di un motocarro.

In riferimento all'avviso di gara del 21 agosto 2000, prot. n. 13057/2000 per il pubblico incanto in tre lotti relativo, tra l'altro alla fornitura di uno scuolabus, di un'automobile per i vigili urbani e di un motocarro, si rende noto che la data dell'asta è differita alla stessa ora del giorno 27 ottobre 2000.

Per il ritiro della modifica al capitolato d'oneri gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di segreteria ovvero, per ulteriori informazioni all'Ufficio appalti e contratti:

- telefono: 040/8329-243
- fax: 040/228874
- e-mail: appalti-zakupi@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

San Dorligo della Valle, 28 settembre 2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI suppl.:
Marina Grzancic

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Bilancio d'esercizio 1999.

(Approvato con delibera del Direttore generale 5 giugno 2000, n. 170).

STATO PATRIMONIALE al 31.12.1999	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. **Immobilizzazioni immateriali nette**	133.094.342	172.076.302
II. **Immobilizzazioni materiali nette**	155.274.456.681	155.404.962.161
1 Terreni	0	0
2 Fabbricati	126.496.135.287	126.148.221.980
3 Impianti e macchinari	8.611.590.470	8.877.942.288
4 Attrezzature sanitarie	16.426.536.133	16.761.335.589
5 Mobili e arredi	1.462.166.287	1.247.364.138
6 Automezzi	39.242.799	104.465.937
7 Altri beni	2.238.765.705	2.265.632.229
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
III. **Immobilizzazioni finanziarie**	12.554.396.106	13.013.525.032
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	167.961.947.129	168.590.562.495
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. **Rimanenze**	6.044.445.708	4.524.193.410
II. **Crediti**	25.522.563.373	16.892.446.245
III. **Titoli**	0	0
IV. **Disponibilità liquide**	11.316.868.144	22.706.622.718
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	42.883.877.223	44.123.262.373
C) RATEI E RISCONTI	1.700.748.701	31.529.861
TOTALE ATTIVO	212.546.573.053	212.745.354.729
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. **Fondo di dotazione**	158.238.907.475	167.794.198.589
II. **Contributi c/capitale da Regione indistinti**	13.985.000.000	8.566.000.000
III. **Contributi c/capitale da Regione vincolati**	0	0
IV. **Altri contributi in conto capitale**	850.000.000	300.000.000
V. **Contributi per ripiani perdite**	0	0
VI. **Riserve di rivalutazione**	0	0
VII. **Altre riserve**	776.425.600	361.029.400
VIII. **Utili (perdite) portati a nuovo**	169.870.453	0
IX. **Utili (perdite) dell'esercizio**	222.309.271	169.870.453
TOTALE PATRIMONIO NETTO	174.242.512.799	177.191.098.442
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	18.404.179.054	17.553.833.370
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0
D) DEBITI	19.894.647.363	18.000.422.917
E) RATEI E RISCONTI	5.233.837	0
TOTALE PASSIVO E NETTO	212.546.573.053	212.745.354.729

CONTO ECONOMICO 1999		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
	RICAVI		
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Contributi d'esercizio	31.425.064.551	29.466.301.202
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	141.772.076.002	136.234.954.956
3	Ricavi per altre prestazioni	17.226.632.386	18.198.895.533
4	Costi capitalizzati	10.202.185.114	10.191.367.147
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	200.625.958.053	194.091.518.838
	COSTI		
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
1	Acquisti di beni	(33.345.543.058)	(30.847.050.486)
2	Acquisti di servizi		
	a) Prestazioni in regime di ricovero		
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(34.448.560)	(2.975.000)
	c) Farmaceutica		
	d) Medicina di base		
	e) Altre convenzioni		
	f) servizi appaltati	(11.053.945.987)	(10.055.109.821)
	g) manutenzioni	(6.369.660.362)	(5.866.773.462)
	h) Utenze	(4.005.144.454)	(4.018.508.362)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(1.842.691.828)	(1.743.182.570)
3	Godimento di beni di terzi	(2.294.094.812)	(2.131.982.097)
4	Costi del personale		
	a) Personale sanitario	(93.847.393.809)	(91.092.733.072)
	b) Personale professionale	(190.390.778)	(165.041.138)
	c) Personale tecnico	(16.849.029.525)	(16.860.745.643)
	d) Personale amministrativo	(5.092.091.054)	(4.857.320.153)
	e) Altri costi del personale	(5.725.024.822)	(5.655.875.470)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(8.515.833.831)	(7.852.903.517)
6	Ammortamenti e svalutazioni	(10.240.409.114)	(10.191.367.147)
7	Variazione delle rimanenze	1.520.252.296	1.348.454.704
8	Accantonamenti per rischi	(1.101.090.268)	(2.316.580.382)
9	Altri accantonamenti	(953.547.398)	(1.524.478.459)
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(190.949.087.365)	(193.834.077.074)
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	676.870.688	257.441.764
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(60.165.715)	(46.000.423)
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(394.395.702)	(41.570.888)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	222.309.271	169.870.453
	Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0
	UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	222.309.271	169.870.453

IL DIRETTORE GENERALE F.F.:
dott. Silvano Favaretto

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Estratto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999.

(Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 5906 del 30 maggio 2000)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	LIRE	EURO
A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	–	–
B - Immobilizzazioni	156.761.754.697	80.960.690
C - Attivo circolante	45.660.751.014	23.581.810
D - Ratei e risconti	1.507.372.110	778.493
Totale attivo	203.929.877.821	105.320.992
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A - Patrimonio netto	170.315.338.688	87.960.532
C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.238.727.986	1.156.207
D - Debiti	24.636.257.953	12.723.565
E - Ratei e risconti	6.739.553.194	3.480.689
Totale passivo	203.929.877.821	105.320.992
CONTI D'ORDINE		
Anticipazione di cassa per Servizio tesoreria	1.500.000.000	774.685

CONTO ECONOMICO	LIRE	EURO
A) Valore della produzione	23.015.793.704	11.886.665
B) Costi della produzione	21.695.674.412	11.204.881
Diff. tra valore e costi della produzione (A – B)	1.320.119.292	681.785
C) Proventi ed oneri finanziari	934.900.420	482.836
D) Rettifiche valori attività finanziarie	–	–
E) Proventi ed oneri straordinari	274.815.288	141.930
Risultato prima delle imposte	2.529.835.000	1.306.551
22) Imposte dirette dell'esercizio	2.529.835.000	1.306.551
23) Utile (perdita) dell'esercizio	pareggio	pareggio

IL DIRETTORE: dr. Francesco Pielli

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato «Ex Ospedale San Zenone».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica regionale 19 novembre 1991, n. 52 e sue successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

Che gli atti del Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato «Ex Ospedale San Zenone» adottati ai sensi di legge con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25 febbraio 2000 (esecutiva ex articolo 29, 5° comma, legge regionale 49/1991) saranno nuovamente depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo comunale per trenta giorni effettivi consecutivi a far tempo dal giorno 11 ottobre 2000 al 22 novembre 2000 compreso durante il normale orario di ufficio.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato «Ex Ospedale San Zenone» nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dal Piano stesso possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Sono fatte salve le osservazioni già presentate con riferimento all'avviso datato 19 aprile 2000 che non ha trovato pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dalla Residenza Municipale, 27 settembre 2000

IL SINDACO: firma illeggibile

COMUNE DI BORDANO
(Udine)

Modifiche ad alcuni articoli dello statuto comunale.

Art. 1 - Il 2° comma viene così sostituito:

2. Il comune di Bordano è ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. È altresì titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2 - 1° comma:

Dopo la parola «pertinenza» viene inserito «che confina con i Comuni di Trasaghis, Cavazzo Carnico, Venzone e Gemona del Friuli».

Art. 8 - Al 2° comma viene aggiunto l'inciso:

2. Nelle sedute del Consiglio comunale, della Giunta o delle Commissioni consiliari, oltre che alla lingua italiana può essere usata anche la lingua friulana purché qualora richiesto, venga tradotta correttamente nella lingua ufficiale. Le stesse norme vanno applicate anche nei rapporti verbali fra il cittadino ed il personale addetto alle varie mansioni di istituto. Tutte le richieste scritte debbono essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato.

In ogni caso, gli atti ufficiali devono essere redatti in lingua italiana.

Art. 8 - comma 6°:

Dopo la parola «sociale» viene aggiunta la parola «giovanile».

Art. 26 - L'intero articolo viene così sostituito:

1. Il Consiglio comunale potrà avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 28 - Viene aggiunto il seguente inciso:

In particolare detto regolamento prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge senza computare al tal fine il Sindaco.

Art. 29 - Il 6° comma viene così sostituito:

6. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene un terzo del numero dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il Sindaco, anche in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno; le deliberazioni sono valide, purché intervengano quattro membri sempre senza computare il Sindaco.

Art. 29 - Il 7° comma viene così sostituito:

7. I consiglieri che non intervengano alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti; la decadenza è pronunciata dal Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 29 - L'8° comma viene così sostituito:

8. Salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, i consiglieri comunali e i componenti degli organi comunali (assessori e sindaco compresi) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di estensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quale i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 29 - I commi 15 bis, ter e quater sono sostituiti dal seguente 15 bis:

15 bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risultino al protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora ricorrendo i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 39, comma 1°, lettera b) n. 2 della legge 142/1990.

Conseguentemente i commi 15 quinquies e sexis diventano 15 ter e quater ed il riferimento al 15 quater viene modificato in 15 bis.

Art. 30 - Al 2° comma, lettera b):

Dopo la parola «piani finanziari» vengono inserite le parole «i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici».

Art. 30 - Al 2° comma, lettera h):

Dopo la parola «mutui» viene aggiunto l'inciso «non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale».

Art. 32 - Al 1° comma viene aggiunta la frase:

«Entro 90 giorni dalla comunicazione di cui sopra il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato».

Art. 34 - Viene stralciato il 12° comma.

Art. 35 - 2° comma:

Dopo la parola «organica» vengono inserite le parole «dai Responsabili dei Servizi».

Art. 35 - Viene aggiunto il seguente nuovo 3° comma:

3. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 37 - Viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge 142/1990 e successive modifiche e integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 38 - Viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 38

(Competenze di vigilanza)

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le eventuali aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni eventualmente appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 41 - Al 2° comma:

Dopo la parola «assegnati» viene inserito «senza computare a tal fine il Sindaco» e dopo la parola «Consiglio» viene inserito «e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti».

Vengono inseriti i seguenti articoli dal 42 al 60 compreso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

CAPO I

Art. 42

(Principi e criteri direttivi)

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi;

b) l'analisi del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 43

(Organizzazione degli Uffici e del personale)

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale (ove esistente) e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze del cittadino, tenuto conto delle esigenze operative.

Art. 44

(Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e

il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore (ove esistente) e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento al direttore (ove esistente) e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più realizzabili e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che possono essere aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 45

(Diritti e doveri dei dipendenti)

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (ove esistente), il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati, conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli, dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore (ove esistente) e dagli organi collegiali, nonché da quanto disciplinato dal regolamento degli uffici.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente, ove non riservate per legge al Sindaco.

6. Il regolamento degli uffici e dei servizi individuerà forme e modalità dell'organizzazione strutturale-burocratica dell'Ente.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 46

(Direttore generale)

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 47

(Compiti del Direttore generale)

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave contrasto.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 48

(Funzione del Direttore generale)

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli

obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 49

(Responsabile degli uffici e dei Servizi)

1. Le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 50

(Funzioni dei responsabili degli uffici)

1. Spettano ai responsabili le funzioni previste dall'articolo 51 della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento degli uffici e servizi precisa le attività e gli altri atti rientranti in tali funzioni. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestioni finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale a esso sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 51

(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, di cui al primo comma, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 52

(Collaborazioni esterne)

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 53

(Ufficio di indirizzo e di controllo)

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 54

(Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza, giuridica agli organi del Comune.

Art. 55

(Funzioni del Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

a) svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;

b) svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;

d) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. I verbali sono sottoscritti dallo stesso e dal Sindaco;

e) roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

g) svolge funzioni di direttore generale, se conferitagli dal Sindaco la relativa nomina, nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni la convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona esterna agli Enti interessati;

h) studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, con formalizzazione di progetti o adozione delle disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;

i) partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari, con funzioni referenti o consultive;

l) coordina l'orario di lavoro dei dipendenti, in funzione dell'orario di servizio;

m) acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli assessori;

n) provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;

o) sostituisce gli apicali di settore per quanto di competenza, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare, in tutti i compiti assegnati dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 56

(Vicesegretario comunale)

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente.

2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 57

(Competenza, forme e termini per l'espressione dei pareri)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1° rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO IV
LA RESPONSABILITÀ

Art. 58

(Responsabilità verso il Comune)

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 59

(Responsabilità verso terzi)

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 60

(Responsabilità dei contabili)

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 79:

Dopo la parola «tariffe» viene aggiunto l'inciso «ed ha un proprio demanio e patrimonio».

Art. 80 - Il 3° comma è così sostituito:

3. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 89 - Il 1° comma viene così modificato:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

Art. 92 - Viene stralciato il 3° comma.

Art. 95 - Ultimo comma:

Viene aggiunto l'inciso «entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente».

(Modifiche apportate con deliberazione consiliare n. 40 del 12 giugno 2000 (aggiornamento Statuto comunale) esecutiva in data 11 settembre 2000 al n. 28375/31483 di prot. e n. 4759 di Reg. C.C.C. e successiva deliberazione consiliare n. 58 del 21 agosto 2000, (risposta ad ordinanza istruttoria su aggiornamento Statuto comunale) esecutiva in data 11 settembre 2000 al n. 30978 di prot. e n. 4760 di Reg. C.C.C.).

COMUNE DI CLAUT

(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona turistico-ricreativa G4.2 in località Tre Pini.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione n. 32 del 27 settembre 2000, esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991, il Consiglio comunale di Claut ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona turistico-ricreativa G4.2 in località Tre Pini.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante al Piano sarà depositata presso l'Ufficio segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni, sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Claut, lì 29 settembre 2000

IL SINDACO: Alceo Della Valentina

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Classificazione delle strutture ricettivo-alberghiere denominate «Stiefel» e «Athena». Delibera di Giunta comunale n. 306/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO conto di quanto previsto sia dai DD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 15 gennaio 1987, n. 469, sia dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente

il «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali»;

PREMESSO che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia» ha demandato alla competenza dei Comuni una serie di funzioni amministrative relative alle strutture ricettive alberghiere e ricettivo-turistiche nell'ambito della Regione;

RILEVATO che in tali funzioni rientra il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale n. 17/1997;

VISTA l'istanza di:

– Coin Arduino, nato a Santa Maria di Sala (Venezia) il 13 giugno 1928 e residente a Cortina d'Ampezzo (Belluno) in via Val di Sopra, n. 85 - per conto della società «Delicates S.a.s. di Coin Arduino & C.», titolare della struttura ricettivo-alberghiera denominata «Stiefel», ubicata in questo Comune in via Codroipo, n. 6, tesa ad ottenere la classificazione a «tre stelle» di tale struttura;

– Venudo Gianfranco, nato a San Vito al Tagliamento (Pordenone) il 23 maggio 1944 e residente a Morsano al Tagliamento (Pordenone) in via Principale, n. 12/B - per conto della società «Ed. Im. Edil. Immobiliare di Venudo Damiano & C. S.n.c.», titolare della struttura ricettivo-alberghiera denominata «Athena», ubicata in questo Comune in via Adriatica, n. 52, tesa ad ottenere la classificazione a «tre stelle» di tale struttura;

CONSTATATO che l'attribuzione di stelle è effettuata in base alla verificata congruità dei dati contenuti nell'apposita «Tabella "A" alberghi» di denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive turistiche, sottoscritte e presentate dai titolari;

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che le strutture ricettive in oggetto sono in possesso degli standards qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49,

DELIBERA

– di classificare le strutture ricettive: «Stiefel» di Coin Arduino e «Athena» di Venudo Gianfranco, sopra generalizzati, ai sensi della citata legge regionale n. 17/1997, come alla «Tabella "A" alberghi»: alberghi di «tre stelle»;

– di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul F.A.L. nonchè nel Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunzi legali.

Proponente: responsabile Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica - Marino Donà.

IL RESPONSABILE UFFICIO COMMERCIO,
PUBBLICI ESERCIZI, LICENZE E STATISTICHE:
Marino Donà

COMUNE DI MANIAGO
(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito del Piano insediamenti produttivi e commerciali in zona Fierla.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52

AVVISA

– che con deliberazione consiliare n. 65 del 28 giugno 2000, è stato adottato il Piano insediamenti produttivi e commerciali in zona Fierla;

– che detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

– che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Maniago, lì 20 settembre 2000

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO:
geom. Roberto Bevilacqua

COMUNE DI POVOLETTO
(Udine)

Modifiche di alcuni articoli dello statuto comunale.

Art. 1

Principi fondamentali

Comma 1 - Il Comune di Povoletto è Ente locale che

rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Comma 2 - Il Comune di Povoletto è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita funzioni proprie conferite con legge della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Finalità

Comma 5 bis - Le modalità d'uso della lingua friulana durante le sedute di Consiglio comunale e Giunta comunale è demandato al Regolamento di cui all'articolo 10, 3° comma.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

Comma 3, lettera b) - partecipare a consorzi o società di capitale secondo le modalità di legge.

Art. 4

Territorio e sede comunale

Comma 4 - Eventuali modifiche della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale possono essere disposte dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

Art. 6

Albo pretorio

Comma 3 - Il Messo comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1° e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 9

Convalida, competenze ed attribuzioni

Comma 1 - Il Consiglio comunale convalida nella prima seduta i consiglieri eletti compreso il Sindaco. Nella stessa seduta il Consiglio comunale prende atto della composizione della Giunta comunale nominata dal Sindaco compreso il Vice Sindaco.

Art. 9 bis

Surrogazione e supplenza
dei consiglieri comunali
articolo 22, legge 81/1993

Comma 1 - Il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Comma 2 - Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'articolo 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Comma 3 - Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 142/1990.

Art. 9 ter

Decadenza e rimozione dalla carica

Comma 1 - Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'articolo 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Comma 2 - Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio gliele contesta ed attiva la procedura di cui all'articolo 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

Comma 3 - I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settem-

bre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Comma 4 - I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'articolo 15, della legge 9 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

Comma 5 - Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Comma 6 - I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutivamente, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella documentazione scritta che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza.

Comma 7 - La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 9 quater

Astensioni

Comma 1 - Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifico interesse dell'amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado.

Art. 9 quinquies

Divieti di incarichi e consulenze

Comma 1 - Al Sindaco, al Vice Sindaco, nonchè agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 10

Funzionamento

Comma 1 - Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco, apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

Comma 3 - Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune il Regolamento del proprio funzionamento.

Art. 11

Sessioni e convocazione

Comma 1 - Il Consiglio si riunisce due volte l'anno: una per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione.

(*Comma 3* - Ai fini delle convocazioni sono comunque ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste dall'articolo 32, 2° comma, lettera d) della legge 142/1990). *Soppresso.*

Art. 12

Potestà regolamentare

Comma 3 - .... viene aggiunta la frase .. «Il regolamento sulle entrate entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione ai sensi dell'articolo 52, decreto legislativo 446/1997».

Art. 13

Commissioni

Comma 1 - Il Consiglio comunale può istituire delle commissioni permenenti, temporanee e speciali nel proprio seno, al fine di agevolare i lavori consiliari.

Comma 2 - Il regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio della proporzionalità.

Comma 3 - Tutte le Commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

Articolo soppresso

(Art. 14

Attribuzioni delle commissioni

Comma 1 - Compito principale delle commissioni consiliari permenenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di fornire pareri, pro-

poste, suggerimenti, per favorire il miglior funzionamento dell'organo stesso. *Soppresso.*

Comma 2 - Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale. Tale delega avrà rilevanza interna e finalità consultive. *Soppresso.*

Comma 3 - Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento, le procedure attribuzioni delle commissioni. *Soppresso.).*

Art. 14

Consiglieri

Comma 1 - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

(*Comma 2* - Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio). *Soppresso.*

Comma 2 - Il consigliere comunale può essere incaricato dal Sindaco a seguire uno specifico argomento di interesse generale. Tale delega avrà rilevanza interna e finalità consultive.

(*Comma 4* - Oltre ai casi di decadenza regolati dalla legge i singoli consiglieri possono decadere per mancato intervento a n. 3 sedute consecutive senza giustificato motivo). *Soppresso.*

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

Comma 7 - Il Presidente del Consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 17

Composizione

Comma 1 - La Giunta comunale è l'organo di Governo del Comune ed è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di 4 (quattro) assessori.

Comma 2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta favorendo la presenza di ambo i sessi, nomina il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

Comma 3 - Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti i parenti ed affini fino al 3º grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Comma 4 - Gli assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.

Comma 5 - viene cassata la parola «dell'articolo 18».

Art. 17 bis

Cessazione dalla carica di assessore

Comma 1 - Le dimissioni da assessore presentate al Sindaco sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Comma 2 - Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Comma 3 - Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 17 ter

Convocazione e funzionamento della Giunta

Comma 1 - La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Comma 2 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su invito del Sindaco: responsabili dei servizi, consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.

Comma 3 - Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 18

Esercizio delle funzioni

(*Comma 6* - Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore). *Soppresso.*

Art. 20

Mozione di sfiducia

Comma 1 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.

Articolo soppresso

(Art. 21

Norme generali di funzionamento

Comma 1 - Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale che risponde della verbalizzazione. *Soppresso.*

Comma 2 - I verbali delle sedute della Giunta comunale sono sottoscritti dal Sindaco e dal segretario comunale). *Soppresso.*

Art. 21

Il Sindaco
ruolo e funzioni

Comma 2 bis - Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Comma 11 - Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

Comma 12 - Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Comma 13 - Entro i successivi 30 (trenta) giorni il Consiglio esamina dette linee programmatiche e su di esse si pronuncia con una votazione.

Comma 14 - Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione dagli eventuali scostamenti.

Comma 15 - La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 23

Il Segretario comunale

Comma 1 - Il Comune ha un segretario comunale titolare; questi è un funzionario pubblico ed il suo «status» giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.

Comma 2 - Il segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

Comma 3 - La nomina, la conferma, la revoca del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

Comma 4 - Al segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 bis della legge 142/1990 inserito nell'articolo 6, comma 10 della legge 127/1997.

Comma 5 - Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Comma 6 - Nel caso di conferimento di funzioni di direttore generale al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 51 bis della legge 142/1990 aggiunto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposto, con il provvedimento di conferimento dell'incarico il corrispettivo stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto.

Art. 27

Personale

Comma 2 - Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità delle funzioni ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle stesse ed è collocato in aree di attività. Trova applicazione la dinarnica dei contratti di lavoro del Comparto Unico.

Art. 29

Forme di gestione

Comma 4, lettera e) - a mezzo di società di capitali, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 33

Convenzioni

Comma 4 - Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti

all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli Enti delegati.

Art. 36

Unione e fusione di Comuni

Comma 1 - L'Amministrazione comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Art. 38

Interventi nel procedimento amministrativo

Comma 1 - Ai cittadini ed ai soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, è garantita la partecipazione tranne che per i casi espressamente disciplinati dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 51

Funzioni e responsabilità

Comma 2 - Al collegio dei revisori è demandato la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare di approvazione del conto secondo i disposti dell'articolo 105, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 59

Modifiche allo statuto

Comma 1 - Le modifiche e gli adeguamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge dello Stato entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 60

Entrata in vigore

Comma 2 - Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune e sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono la effettiva conoscibilità.

Art. 61

Norme finali e transitorie

Comma 1 - Il presente Statuto entra in vigore dopo avere ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale data cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Comma 2 - Il Consiglio comunale approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

(Modifiche apportate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 29 del 15 giugno 2000 avente ad oggetto «Modifica statuto comunale - legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni» e n. 52 del 29 agosto 2000 «Ordinanza istruttoria della delibera C.C. n. 29 del 15 giugno 2000» ravvisate prive di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta dell'11 settembre 2000, prot. 3106, Reg. 4699).

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 23 agosto 2000, n. 256 (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Estensione dei termini dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti sanitari ai fini dell'esecuzione delle operazioni di collaudo funzionale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 234/2000/ARI del 3 luglio 2000. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ai fini del collaudo delle operazioni di ricondizionamento preliminare di rifiuti ingombranti derivanti dalla raccolta differenziata, di esercizio dell'impianto di inertizzazione delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento.

IL DIRETTORE DELL'AREA I

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste l'autorizzazione all'esercizio provvisorio ai fini del collaudo dell'impianto di inertizzazione delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento realizzato presso l'inceneritore di via Errera - Trieste.

Si concede un'estensione dei terreni di sessanta giorni i partire dalla data della presente dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti sanitari ai fini dell'esecuzione delle operazioni di collaudo funzionale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 234/2000/ARI del 3 luglio 2000, con le medesime premesse e condizioni della determinazione citata.

Si concede l'autorizzazione al trasferimento fuori impianto di rifiuti urbani provenienti direttamente dalla raccolta, da attuarsi in caso di malfunzionamento dell'inceneritore stesso.

Si concede la revisione della cadenza di analisi in discontinuo dei parametri di emissione di cui al Decreto M.I.C.A. 008/98, articolo 2, comma 4.

Si concede l'autorizzazione di attività di ricondizionamento preliminare di rifiuti ingombranti derivanti dalla raccolta differenziata.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di 180 giorni ed è rinnovabile. A tale fine, entro sessanta giorni dalla sua scadenza, dovrà essere presentata apposita istanza alla Provincia.

2 - Impianto di inertizzazione delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi

2.1 - Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, allegato B) autorizzate per quanto attiene all'impianto di inertizzazione delle polveri del sistema di abbattimento dei fumi sono:

«D9 - (omissis)

2.2 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire

La quantità massima complessiva di rifiuti che potranno essere sottoposte a trattamento di inertizzazione delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento «D9» è pari a 24 Ton/d (corrispondenti a 28 Ton/d per giorno lavorativo) per i rifiuti di seguito elencati:

CER	Tipologia di rifiuto
19 00 00	Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
19 01 00	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili
19 01 05	Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

I rifiuti ottenuti dall'impianto di inertizzazione saranno classificabili con codice CER 19 03 01 (ex decreto legislativo 22/1997, allegato A: «rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici») solo nel caso di corretto ed efficace funzionamento dell'impianto stesso.

I rifiuti trattati presso l'impianto in oggetto potranno provenire solo dai processi di trattamento dei fumi dell'inceneritore di via Errera, Trieste.

2.3 - Prescrizioni relative al funzionamento dell'impianto di inertizzazione delle polveri

La trasformazione dei codici CER dei rifiuti derivanti dal sistema di abbattimento sarà subordinata all'effettiva efficacia dell'impianto di inertizzazione, il quale dovrà avere un funzionamento tale da garantire il raggiungimento degli standard qualitativi di progetto e comunque eluati acetici tali da consentire lo smaltimento dei rifiuti inertizzati in discariche di II categoria, Tipo B, come previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984. Ai fini di verificare tali prestazioni dovranno essere eseguite da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente ed a cura del titolare dell'autorizzazione le necessarie prove con idonea periodicità, in rapporto ai rapporti di dosaggio ai tempi di miscelazione tra reagenti, all'umidità della massa in maturazione, ai tempi di maturazione, alle dinamiche di indurimento.

3 - Trasferimento di rifiuti urbani fuori impianto in condizioni di emergenza

3.1 - Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, allegato B) autorizzate sono:

«D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12»;

«D14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12».

Tali operazioni corrispondono al trasferimento diretto di rifiuti dai mezzi della raccolta urbana a semirimorchi compattatori («press-container») ed al trasferimento dei rifiuti in container scarrabili previa riduzione volumetrica con apposito macchinario.

3.2 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire

La quantità massima di rifiuti urbani trattabili attraverso le operazioni di cui al punto 3.1 è pari a 400 Ton.

Presso l'impianto è emesso l'esercizio delle operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico a carico dei rifiuti aventi le seguenti tipologie CER:

20 00 00	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 03 00	Altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani misti

I rifiuti speciali, i rifiuti sanitari ed i medicinali derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani non potranno essere sottoposti alle operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di cui al punto 2.

3.3 - Prescrizioni relative al trasferimento di rifiuti urbani in condizioni di emergenza

La misura descritta ai corrente punto 3 dovrà essere messa in atto solo in condizioni di effettiva necessità e non dovrà costituire un accorgimento gestionale.

(omissis)

Nei periodi di malfunzionamento dell'impiento tali da giustificare la presente azione non potranno essere accettati carichi di rifiuti speciali.

(omissis)

4 - Importazione di rifiuti sanitari

Si concede un'estensione dei termini di sessanta giorni a partire dalla data della presente dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti sanitari ai fini dell'esecuzione delle operazioni di collaudo funzionale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 234/2000/ARI del 3 luglio 2000, con le medesime premesse e condizioni della determinazione citata.

5 - Ricondizionamento preliminare di rifiuti ingombranti derivanti dalla raccolta differenziata

5.1 - Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di recupero (ex decreto legislativo 22/1997, allegato C) autorizzate dal presente atto sono:

«D14 - ricondizionamento preliminare», per quanto attiene all'adeguamento volumetrico tramite pressa di rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata.

5.2 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da recuperare

Oltre a quanto precedentemente autorizzato, la quantità massima di rifiuti ingombranti che potranno essere sottoposte a trattamento di ricondizionamento preliminare, è pari a 20 Ton/d per i rifiuti di seguito elencati:

CER	Tipologia di rifiuto	Descrizione
20 00 00	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	
20 01 00	Raccolta differenziata	
20 01 01	Carta e cartone	
20 03 00	Altri rifiuti urbani	
20 03 01	Rifiuti urbani misti	Arredi, materassi, mobilio ed altri materiali composti obsoleti

(omissis)

7 - Luogo di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto

I rifiuti prodotti dalle attività oggetto della presente autorizzazione dovranno essere in via prioritaria recuperati secondo le modalità previste dal decreto legislativo 22/1997 e relative norme applicative. In caso di impossibilità di effettuazione del recupero, essi verranno inviati allo smaltimento presso altri siti autorizzati, avendo cura di limitare le distanze di trasporto.

(omissis)

10 - Prescrizioni relative al controllo delle emissioni

In modifica a quanto previsto al punto 6 della Determinazione dirigenziale n. 182/2000/ARI del 25 maggio 2000, viene nuovamente definita come «mensile» la frequenza di esecuzione da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente delle misure in condizioni discontinue dei seguenti parametri di cui al Decreto M.I.C.A. 008/1998, articolo 2, comma 4:

- «polveri totali, acido cloridrico, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, sostanze organiche, monossido di carbonio».

Per quanto non modificato dal presente atto, si mantiene la validità della determinazione citata al presente punto.

11 - Prescrizioni di carattere generale

(omissis)

L'impianto di trattamento delle polveri oggetto del presente decreto dovrà essere sottoposto a collaudo funzionale prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio.

Con cadenza mensile dovrà essere presentata alla Provincia una relazione tecnica descrivente la provenienza, le tipologie e quantità di rifiuti trattati, la destinazione dei rifiuti smaltiti fuori dall'impianto, le misure di pulizia adottate e le eventuali anomalie.

12 - Condizioni conclusive

Per quanto non in contrasto con il presente atto, sono fatte salve le precedenti autorizzazioni provinciali riguardanti l'impianto in oggetto e le condizioni in esse descritte.

Sono fatte salve concessioni e autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni.

(omissis)

IL DIRETTORE DELL'AREA I:
dott. arch. William Starc

Determinazione dirigenziale 23 agosto 2000, n. 285 (Estratto). Depuratore di Zaule, via A. Usodimare, n. 2, Trieste. Autorizzazione al trattamento di rifiuti (articolo 28, decreto 22/1997) derivanti dalla pulizia della rete stradale del Comune di Trieste e da autospurgo provenienti dalla pulizia delle caditoie, e di depurazione dei rifiuti liquidi derivanti da tali operazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA I

(omissis)

VISTA l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'impianto presentata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 dal Comune di Trieste (prot. 7º-40/52/16-98 del 29 ottobre 1999);

(omissis)

RITENENDO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio presso il depuratore di Zaule del Comune di Trieste delle operazioni di accettazione e classificazione dei rifiuti derivanti dalla pulizia della rete stradale del Comune di Trieste e da autospurgo provenienti dalla pulizia delle caditoie, di depurazione dei rifiuti liquidi derivanti da tali operazioni;

PRESO ATTO che l'ulteriore carico inquinante prodotto da detti rifiuti liquidi è tale da non alterare significativamente la potenzialità complessiva dell'impianto di depurazione;

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Il Comune di Trieste con sede legale in Trieste, piazza Unità d'Italia, n. 4 è autorizzato all'esercizio presso il depuratore di Zaule via A. Usodimare, n. 2, Trieste delle operazioni di raccolta e classificazione dei rifiuti derivanti dalla pulizia della rete stradale del Comune di Trieste e da autospurgo provenienti dalla pulizia delle caditoie, di depurazione dei rifiuti liquidi derivanti da tali operazioni.

L'autorizzazione è valida per un periodo di 1.800 giorni a partire dalla data della presente determinazione ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza, dovrà essere presentata apposita istanza alla Provincia.

2 - Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, allegato B) autorizzate presso l'impianto sono:

- «D8 - (omissis)
- «D9 - (omissis)

3 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire

Presso l'impianto è ammesso lo smaltimento dei rifiuti aventi le seguenti tipologie CER:

19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua

19 08 00 Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti

19 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti, consistenti in fanghi della pulizia della rete fognaria urbana

20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 03 03 Residui di pulizia delle strade

La quantità massima complessiva di rifiuti smaltibili presso l'impianto è pari a 14 Ton/d, corrispondenti a:

- 600 Ton/a per i rifiuti con codice CER 19 08 99 consistenti in fanghi della pulizia della rete fognaria urbana (operazioni D8 e D9);
- 1.100 Ton/a per i rifiuti con codice CER 20 03 03 consistenti in rifiuti derivanti dalla pulizia della rete stradale (operazioni D8 e D9).

Si precisa che i suddetti rifiuti possono provenire solamente dalla rete stradale e fognaria del Comune di Trieste.

4 - Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale

(omissis)

Si dovrà provvedere alla pulizia delle superfici, dei mezzi di conferimento dei rifiuti e dell'impianto di ricezione e classificazione dei rifiuti da reti stradale e fognaria, con frequenza adeguata a garantirne l'igiene ed a limitare l'emanazione di odori. Tali operazioni dovranno essere condotte con idonei sistemi quali lance in pressione, limitando a casi eccezionali le manipolazioni dirette o a ridotta distanza.

Il deposito temporaneo dei rifiuti solidi derivanti delle operazioni di raccolta e classificazione dovrà avvenire in cassoni scarrabili, coperti anche con mezzi mobili, in modo da evitare colaticci, su superficie lavabile o tale che i liquidi siano convogliati all'impianto di depurazione.

Sulla base di quanto indicato nel verbale di collaudo, si prescrive di «installare una copertura di lamiera zincata a protezione delle apparecchiature sottostanti l'imboccatura del tamburo di drenaggio».

(omissis)

7 - Prescrizioni di carattere generale

(omissis)

Al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di apporre presso l'accesso dell'impianto una tabella con il nominativo del titolare dell'autorizzazione, nominativo e recapito del gestore ed estremi dell'autorizzazione.

Per quanto non altrove specificato, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dovrà fare tempestiva e puntuale comunicazione alla Provincia allegando adeguate spiegazioni riguardo tutti gli eventi rilevanti ed anomalie connessi con la gestione dell'impianto, ed in particolare:

- data di inizio e cessazione dell'attività di trattamento dei rifiuti;
- eventuali sospensioni dell'attività di trattamento di rifiuti;
- episodi di malfunzionamento o arresto di parti dell'impianto;
- modifiche impiantistiche ed attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- eventi accidentali, emissioni anomale ed altre situazioni potenzialmente pericolose per la salute umana e l'ambiente;
- risultati delle analisi chimiche su rifiuti ed effluenti.

8 - Condizioni conclusive

Sono fatte salve concessioni e autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.

(omissis)

IL DIRETTORE DELL'AREA I:
dott. arch. William Starc

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di infermiere, (operatore professionale sanitario, categoria C) dei quali 1/3 riservati al personale di ruolo dell'Azienda ospedaliera di Trieste.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997, viene pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di infermiere, (operatore professionale sanitario, categoria C) dei quali 1/3 riservati al personale di ruolo dell'Azienda ospedaliera di Trieste, ai sensi dell'articolo 1, del decreto n. 458 del 21 ottobre 1991, approvata con delibera n. 591 dell'11 settembre 2000:

Posiz. grad.	Nome e cognome	Punti titoli	Punti prova scritta	Punti prova pratica	Punti totale
1	Sisto Marzia	25,210	20,000	24,000	69,210
2	Buri Claudia	17,350	22,000	25,000	64,350
3	Bidin Elena	4,480	23,000	25,000	52,480
4	Della Monica Elena	8,325	22,000	22,000	52,325
5	Lorenzon Fausta	0,310	24,000	24,000	48,310
6	Papadia Anna	0,165	23,000	25,000	48,165
7	Martinelli Sara	0,250	22,000	25,000	47,250
8	Mettulio Tanja	0,100	22,000	25,000	47,100
9	Parisi Francesca	0,100	21,000	25,000	46,100
10	Trevi Roberto	0,220	22,000	23,000	45,220
11	Chiandussi Elisa	2,875	22,000	20,000	44,875
12	Longo Antonio	4,750	21,000	19,000	44,750
13	Schiavone Giuseppe	3,740	21,000	20,000	44,740
14	Feruglio Riccardo	0,685	22,000	22,000	44,685
15	Simionato Andrea	0,390	19,000	25,000	44,390
16	Caforio Lucia	8,050	20,000	16,000	44,050
17	Perini Sarah	0,720	21,000	22,000	43,720
18	Pecchiar Valentina	0,300	22,000	21,000	43,300
19	Mangano Francesco	0,200	22,000	21,000	43,200
20	Vona Piacentina	0,160	18,000	25,000	43,160
21	Vendramin Maura	0,100	19,000	24,000	43,100
22	Taglienti Pierpaola	0,100	20,000	23,000	43,100
23	Decorti Sara	0,100	21,000	21,000	42,100
24	Terlevic Ana	10,000	16,000	16,000	42,000
25	Attardo Samantha	0,105	21,000	20,000	41,105
26	Alovisi Maria Angela	0,100	22,000	19,000	41,100
27	Valentini Debora	0,100	19,000	22,000	41,100
28	Amoroso Annalisa	1,790	23,000	16,000	40,790
29	Tomao Antonio	0,100	21,000	19,000	40,100
30	Chirico Annunziata	1,040	21,000	18,000	40,040
31	Colarich Cristina	0,185	20,000	19,000	39,185
32	Lunardi Daniela	0,115	18,000	21,000	39,115
33	Salamone Maria Giovanna	2,210	21,000	15,000	38,210
34	Quitadamo Vincenza Maria	0,115	19,000	19,000	38,115
35	Colacicco Giuseppe	0,110	21,000	16,000	37,110
36	Racioppi Angelica	0,000	23,000	14,000	37,000
37	Barin Laura	1,000	21,000	14,000	36,000
38	Bannò Giuseppe	0,400	20,000	14,000	34,400
39	Giordano Raffaele	0,005	19,000	15,000	34,005
40	Romano Lorenzo	0,100	19,000	14,000	33,100

Trieste, 26 settembre 2000

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale.

In attuazione alla determinazione n. 370 in data 12 giugno 2000, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale:

1) dr. Facchin Adriano
nato il 27 settembre 1959 punti 77,298/100;

2) d.ssa Marini Annamaria
nata il 18 ottobre 1964 punti 69,500/100;

3) dr. Berto Riccardo
nato il 21 febbraio 1958 punti 63,300/100.

d'ordine DEL DIRETTORE GENERALE
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere.

In esecuzione di ordinanza n. 361 dell'11 agosto 2000 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti di personale presso questa Azienda, fatta salva la riserva dei posti nei limiti previsti dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999:

- 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere.

A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero della sanità 20 ottobre 1991, n. 458, vale la riserva per il personale in servizio di ruolo presso questa Azienda prevista per il VI livello retributivo.

La graduatoria generale e quella dei concorrenti riservatari risultanti dal presente concorso rimarranno valide e verranno utilizzate a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi che, per il presente concorso, si intende integrata dalle disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 21 ottobre 1991, n. 458.

PRIMA PARTE

Requisiti specifici di ammissione (articolo 81 del D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni)

a) - diploma di infermiere professionale o diploma universitario di infermiere;

b) - iscrizione all'albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Prove d'esame (articolo 83 del D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso;

b) prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

Normativa generale dei concorsi

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207 nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

1) Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

– idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1°, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. In base all'articolo 3 del D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di lire 7.500 (settemilacinquecento) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a «Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" - via Vittorio Veneto, n. 24 - Gorizia» precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

– con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

– autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Gli aventi titolo all'applicazione dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 dovranno presentare inoltre la seguente documentazione:

– originale o copia autenticata del documento comprovante il possesso della qualifica appartenente alle categorie protette ed equiparate;

– certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione del candidato nell'apposito elenco dei disoccupati di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o da suo delegato.

5) Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

7) Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati, dall'apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

8) Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, di quella dei concorrenti riservatari nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9) Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti che saranno richiesti dal D.P.R. 483/1997.

L'Azienda per i servizi sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel

quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i servizi sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Aziende per i servizi sanitari.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio amministrazione del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» di via Vittorio Veneto, n. 24 - Gorizia - telefono 0481/592521-592522.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Baratti

Schema esemplificativo di domanda (in carta libera)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»
Via Vittorio Veneto, 24
34170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

residente in .... c.a.p. ....

via/piazza .... n. ...... telefono ....

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ....
....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .... (se cittadino italiano) *1;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2;

d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

....
....
....
....

e) di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

....

f) di aver prestato i seguenti servizi: ....

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);

g) di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:

....

....

....

i) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ....

Data ....

Firma

....

*1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

*2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come integrato dall'articolo 2 del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a il .... a ....
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Allegati n. ......

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

....

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»
Via Vittorio Veneto, 24 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....

nato/a il .... a ....

è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi .... in Gorizia, previo accertamento

della sua identità personale mediante .... n. ....

rilasciata dal .... di .... in data ....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

....

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come integrato dall'articolo 1,
comma 1 del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

....

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come integrato dall'articolo 2
del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE
....

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»
Via Vittorio Veneto, 24 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....

nato/a il .... a ....

è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi in Gorizia, previo accertamento della sua identità personale

mediante .... n. ....

rilasciata dal .... di .... in data ....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE
....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di personale non laureato del ruolo sanitario, ostetrica.

In attuazione della deliberazione 18 settembre 2000, n. 695, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

RUOLO SANITARIO

- personale infermieristico
- profilo professionale: operatore professionale sanitario
- ostetrica
- categoria C (fascia base)
- posti n. 2.

A norma di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 un posto è riservato ai disabili.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 - integrato e modificato con decreto 3 dicembre 1982, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo presente le precisazioni contenute nella circolare 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le disposizioni per l'espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

– diploma universitario di ostetrica/o conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 (decreto Ministro sanità n. 740/1994).

A tale titolo sono equiparati, a mente della legge n. 42/1999, i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e previsti dalla normativa concorsuale di cui al D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Prove di esame:

a) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso. La prova potrà consistere in appositi test bilanciati in conformità ai principi previsti dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994;

b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 91/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 e ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell'articolo 39 - comma 15 - del Decreto legislativo 196/1995.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

– i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

– i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione oltre che del consenso all'uso dei dati determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile (rif punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge n. 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del bando od in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri generali previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare quanto previsto dall'articolo 84 e dall'articolo 76 del D.M. 30 gennaio 1982.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 50 punti per i titoli;
- 50 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera punti 25

2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni punti 15

3) curriculum formativo e professionale punti 10

1) Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore, punti 1,80 per anno.

   Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale superiore;

b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale di seconda categoria, punti 1,20 per anno.

2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni:

a) diploma di laurea, punti 2.

   Il restante punteggio è attribuito dalla Commissione con motivata relazione, tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'articolo 10 del D.M. 30 gennaio 1982.

3) Curriculum formativo e professionale:

È valutato in base ai criteri indicati nell'articolo 10 del D.M. 30 gennaio 1982.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio

matricolare e dello stato di servizio ai fini delle valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

– Versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 - sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna, n. 50 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal competente organo dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 91 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che in caso in cui alcuni candidati ottengano a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della sanità 1 settembre 1995 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, del C.C.N.L. di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31

dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni - 1º piano (telefono 0432.553029/3030) - via Colugna, n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di operatore professionale sanitario (ostetrica) bandito il .... con avviso n. .... /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

– di essere nat... a .... il ....;
– di risiedere a ...., via ...., n. ....;
– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
– di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....);
– di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma/laurea) .... conseguito il .... presso .... (b);

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - diploma di ostetrica conseguito il . . . . presso . . . . (b);
  - di essere iscritto al Collegio delle ostetriche della Provincia di . . . . al n. . . . . ;
– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (c);
– di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
– di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria . . . . ;
– di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  - sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . . .

  telefono n. . . . .

  cap. n. . . . . città . . . .

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente: . . . . (e)

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, ...

(firma autografa e non autenticata)

. . . .

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detto diritto;

e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
C.R.O.
AVIANO (Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - categoria «C».

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 456/P in data 27 settembre 2000 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

– n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - categoria «C»

Il concorso pubblico viene espletato ai sensi del Regolamento organico del Centro di riferimento oncologico e, per quanto non previsto, ai sensi del D.M. sanità 30 gennaio 1982 e successive modifiche, della legge n. 127/1997 e successive modifiche, e del D.P.R. n. 483/1997, titoli I e II.

Secondo quanto disposto dal D.I. n. 458/1991, si applica la riserva in favore del personale in servizio a tempo indeterminato presso il C.R.O. di Aviano che sia in possesso dei requisiti di ammissione al concorso stesso.

A norma di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 due posti sono riservati ai disabili.

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si applicano al presente concorso le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Requisiti specifici di ammissione (articolo 59 del Regolamento organico C.R.O.)

a. Diploma di infermiere professionale.

b. Iscrizione all'albo professionale degli infermieri professionali attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Prove d'esame (articolo 61 del Regolamento organico C.R.O.)

a) Prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti la materia oggetto del concorso.

b) Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

Secondo quanto previsto dall'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza. Si applicano a tal fine anche le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. n. 458/1991.

2. Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale ove esistente: l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini più oltre specificati.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome in stampatello, la data e il luogo di nascita e la residenza;

b) la precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio (in stampatello) con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 3, comma 5, legge n. 127/1997).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione dal concorso:

– originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952, da versarsi con le seguenti modalità: versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

– certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale degli infermieri professionali, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

– fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovranno presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del S.S.N. deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato oppure dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. n. 483/1997) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto con-

tinuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. n. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'articolo 22 della legge n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. n. 403/1998, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto;

b) su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale, n. 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

– devono essere presentate (sempre indirizzate al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di riferimento oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di riferimento oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico ai sensi del vigente Regolamento organico.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si applicano i criteri previsti dall'articolo 62 del Regolamento organico del C.R.O.

La Commissione dispone, complessivament, di 100 punti così ripartiti:

- 50 punti per i titoli;
- 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- 25 punti per la prova scritta;
- 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- titoli di carriera: 25 punti;
- titoli accademici, di studio e pubblicazioni: 20 punti;
- currriculum formativo e professionale: 5 punti.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

In tale provvedimento di approvazione della graduatoria generale finale del concorso, verrà approvata anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di riferimento oncologico ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. dell'1 settembre 1995, sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 1 settembre 1995 ed integrazioni successive.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. è, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il C.R.O., prima di procedere, alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'organo competente.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente C.C.N.L. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

Il Centro di riferimento oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti appartenenti a particolari categorie di cittadini aventi diritto ai sensi della normativa vigente.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli Uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (Ufficio concorsi) telefono 0434/659 445 - 659 350.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale «Concorsi ed esami».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. Fabrizio Oleari

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al Commissario straordinario del
Centro di riferimento oncologico
Via Pedemontana Occidentale, n. 12
33081 - Aviano (Pordenone)

Il sottoscritto . . . .

CHIEDE

chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, di n. . . . . posti di . . . . presso codesto Istituto con scadenza . . . .

A tale fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

1. di essere nat... a . . . . il . . . . ;
2. di essere residente a . . . . (prov. . . . .)
   via . . . . n. . . . . ;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) . . . . (a);

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .
   (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .
   . . . .);
5. di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: . . . .
   . . . .) (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
   . . . .
   . . . . ;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .
   . . . . ;
8. di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . .
   . . . .) (c);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . .
   . . . . (allegare documentazione probatoria);
10. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996 sulla «privacy»);
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . .
    . . . . (e);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

    sig. . . . .

    via/piazza . . . . n. . . . . .

    telefono n. . . . .

    c.a.p. . . . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente: . . . .
. . . . (f)

DICHIARA INOLTRE

- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Data . . . .

Firma . . . .

(a) I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici del Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992;

(f) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.

COMUNE DI FORNI AVOLTRI
(Udine)

Concorso per esami e titoli, per un posto di autista scuolabus, operaio specializzato, interratore 5ª q.f.

Il bando è disponibile presso la segreteria comunale di Forni Avoltri.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il diario delle prove sarà reso noto ai concorrenti tramite lettera raccomandata.

Forni Avoltri, 20 settembre 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE: Nicola Gambino

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA - C.A.M.P.P.
CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine)

Avviso di indizione di prova selettiva pubblica, per esame e colloquio, per la formazione di una graduatoria di insegnanti educatori cui conferire supplenze temporanee.

È indetta una prova selettiva pubblica, per esame e colloquio, per la formazione di una graduatoria di insegnanti educatori, 6ª qualifica, per il conferimento di eventuali supplenze temporanee nell'ambito dei Centri socio riabilitativi educativi gestiti dall'Ente nel territorio della Bassa Friulana.

Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore e attestato di servizio presso enti per disabili.

La data ed il luogo per la prova saranno comunicati, per tempo, agli interessati a mezzo raccomandata a.r.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 13 novembre 2000.

Copia del bando potrà essere ritirata presso l'Ufficio personale del Consorzio - Udine, via Diaz, n. 60 (telefono 0432/26801) o presso la sede legale C.A.M.P.P. - Cervignano del Friuli - via Sarcinelli, n. 113 (telefono 0431/358336).

IL DIRETTORE:
dott. ing. Giampaolo Proscia